

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

946^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-37

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 39-122

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 123-135

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3310) *Disciplina delle attività nel settore funerario* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1265) *BETTONI BRANDANI ed altri. - Modifica della legislazione funeraria* (Relazione orale):

DANZI (UDC), relatore	2
CURSI, sottosegretario di Stato per la salute .	2
LEGNINI (DS-U)	3
VALLONE (Mar-DL-U)	3
Verifiche del numero legale	3

SUI LAVORI DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

PRESIDENTE	4, 6, 7
NOVI (FI)	4
TURRONI (Verdi-Un)	4, 5

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3310 e 1265:

DANZI (UDC), relatore	7
RIPAMONTI (Verdi-Un)	7
TOMASSINI (FI)	8

Discussione e approvazione:

(3669-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre*

2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

NOVI (FI), relatore	Pag. 8, 11, 13 e passim
SPECCHIA (AN)	10
COMPAGNA (UDC)	11
SODANO Tommaso (Misto-RC)	12, 13, 26
TURRONI (Verdi-Un)	12, 13, 14 e passim
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	13, 18, 19 e passim
MARINO (Misto-Com)	22
MANZIONE (Mar-DL-U)	23
GIOVANELLI (DS-U)	24
CHINCARINI (LP)	25
FLORINO (AN)	25
IZZO (FI)	27
MONCADA (UDC)	28
PASCARELLA (DS-U)	29
Verifiche del numero legale ...	14, 15, 17 e passim
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)	17
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	30

Seguito della discussione:

(3716) *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi* (Relazione orale):

VALLONE (Mar-DL-U)	30
GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento	31
Verifiche del numero legale	30

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTEPag. 31

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2006 32*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 3310:**

Articolo 1 ed emendamenti 39

DISEGNO DI LEGGE N. 3669-B:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate in sede di conversione 45

Decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245:

Articoli 49

Emendamenti e ordine del giorno 54

DISEGNO DI LEGGE N. 3716:

Emendamento 1.2000 59

Articoli del decreto-legge 120

*ALLEGATO B***VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** . 123**CONGEDI E MISSIONI**Pag. 132**INSINDACABILITÀ**

Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione 132

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Presentazione di relazioni 132

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 132

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti 133

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Trasmissione di documenti 133

INTERROGAZIONI

Annunzio 32

Interrogazione orale con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento .. 134

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3310) *Disciplina delle attività nel settore funerario* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1265) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria*

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana, conclusa la discussione generale, si è svolta la replica del rappresentante del Governo. Invita il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 3310 e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, che si intendono illustrati.

DANZI, *relatore*. Esprime parere contrario.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.100 e 1.101.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore LEGNINI (*DS-U*) con riferimento all'emendamento 1.102, dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,31.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (*Mar-DL-U*), dispone nuovamente la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,33, è ripresa alle ore 16,53.

Sui lavori della 13^a Commissione permanente

NOVI (*FI*). Denuncia il deplorabile comportamento del senatore Turroni nella seduta pomeridiana della 13a Commissione allorché, presiedendo in qualità di vice presidente, ha proceduto alla sconvocazione della seduta antimeridiana di domani mattina, un comportamento sleale nei suoi confronti in quanto, non potendo presiedere personalmente per concomitanti impegni istituzionali, in perfetta buona fede aveva egli stesso invitato il senatore Turroni a sostituirlo alla guida della Commissione. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

TURRONI (*Verdi-Un*). Respinge le critiche testé sollevate segnalando anzi l'apprezzamento nell'occasione manifestato nei suoi confronti anche da membri della Commissione appartenenti alla maggioranza. La decisione di rinviare alla prossima settimana l'esame dello schema di decreto legislativo in materia ambientale è stata legittimamente assunta – dopo aver sentito il Governo e i senatori presenti – in considerazione della complessità del provvedimento e dell'insufficiente tempo a disposizione per esaminarlo. Si è tenuto altresì conto del probabile slittamento della data di scioglimento delle Camere e dell'analoga decisione assunta presso l'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U e del senatore Amato*).

PRESIDENTE. Non intende concedere la parola ad altri senatori su una questione che riguarda la 13a Commissione e che pertanto non va affrontata in Assemblea. (*Commenti dei senatori Specchia e Petrini*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3310 e 1265

DANZI, *relatore*. Chiede un rinvio alla prossima settimana della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così s'intende stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3669-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

NOVI, *relatore*. Illustra dettagliatamente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in prima lettura dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

SPECCHIA (AN). Rinnova il voto favorevole che il Gruppo ha già espresso sul decreto-legge, che rappresenta un primo passo, sebbene non sufficiente, verso la regolarizzazione della gestione dei rifiuti in Campania, dove sono risultati carenti i controlli della Regione e sono più evidenti gli intrecci con attività criminali. È quindi necessario ripristinare la legalità in tale settore, nonché accelerare il passaggio alla gestione ordinaria. Coglie l'occasione per rilevare l'infondatezza delle affermazioni rese in precedenza dal senatore Turroni sull'andamento dei lavori dell'odierna seduta della 13a Commissione. *(Il Presidente lo invita ad attenersi all'ordine del giorno e, successivamente, gli toglie la parola).*

COMPAGNA (UDC). Conferma il voto favorevole del Gruppo, ribadendo le considerazioni molto critiche sulle modalità della gestione dei rifiuti in Campania espresse dal senatore Moncada nel corso della discussione in prima lettura. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

NOVI, *relatore*. Prende atto con soddisfazione dell'intervento delle Forze dell'ordine relativamente ad attività delinquenziali nel settore della gestione dei rifiuti in Campania ed auspica che l'inchiesta possa avere luogo, senza interferenze da parte del CSM su magistrati che svolgono correttamente il proprio dovere.

PRESIDENTE. Poiché il sottosegretario Ventucci rinuncia alla replica, dà lettura del parere della Commissione bilancio *(v. Resoconto stenografico)*. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conver-

sione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Invita quindi i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.101 e 1.100, mentre l'1.102 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). L'emendamento 1.101, prendendo atto della gravissima situazione ambientale dei Comuni campani vicini agli inceneritori e dei rischi di inquinamento dell'acqua ad uso irriguo, dispone la sospensione dei lavori degli inceneritori di Acerra e di Santa Maria la Fossa.

TURRONI (*Verdi-Un*). Ribadisce la contrarietà già espressa al decreto-legge, rafforzata dall'inserimento da parte della Camera dei deputati di una disposizione clientelare, che consente l'assunzione presso il Dipartimento della protezione civile di personale non necessario, precedentemente assunto tramite ordinanza. Ritiene inoltre che il resoconto della seduta della 13^a Commissione permanente smentisca le osservazioni precedentemente svolte dal senatore Specchia. (*Richiami del Presidente*).

NOVI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È contrario agli emendamenti, mentre invita il senatore Tommaso Sodano a trasformare l'emendamento 1.101 in un ordine del giorno, che è disponibile ad accogliere come raccomandazione.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Trasforma l'emendamento 1.101 nell'ordine del giorno G1.100 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. L'emendamento 1.100 è improcedibile.

Il Senato respinge l'emendamento 1.103. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-Un), è respinto l'emendamento 1.104.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (*Verdi-Un*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.105. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,45.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale chieste dal senatore TURRONI (Verdi-Un), il Senato respinge gli emendamenti 1.105 e 1.106.

TURRONI (Verdi-Un). Chiede la verifica del numero legale sulla votazione degli emendamenti tendenti a sopprimere l'articolo 1-bis volto ad immettere in ruolo senza concorso personale assunto dalla Protezione civile con meccanismi clientelari per contratti a tempo determinato.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge gli emendamenti 1-bis.100 e 1-bis.101, tra loro identici. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-Un) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 1-bis.102.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

TURRONI (Verdi-Un). Illustra l'emendamento 2.101.

NOVI, *relatore*. Esprime parere contrario. A proposito dell'articolo 1-bis, ricorda che si tratta di lavoratori in gran parte assunti con contratti a tempo determinato dalla sinistra. (*Proteste del senatore Turroni*).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.100 e 2.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, che si intende illustrato, su cui il relatore Novi e il sottosegretario Ventucci esprimono parere contrario.

Previa verifica del numero legale, chiesta senatore TURRONI (Verdi-Un), il Senato respinge l'emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui il relatore Novi e il sottosegretario Ventucci esprimono parere contrario.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.100 e 6.102, nonché, con votazione preceduta dalla verifica del numero legale chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-Un), l'emendamento 6.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo prima dell'articolo 8-bis del decreto-legge.

TURRONI (*Verdi-Un*). L'emendamento ha lo scopo di garantire la compatibilità ambientale degli impianti di smaltimento da realizzare in Campania.

NOVI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 08-bis.100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARINO (*Misto-Com*). Ribadisce il voto contrario dei Comunisti italiani al decreto-legge che non affronta la decennale emergenza rifiuti in Campania. Peraltro non sono stati ancora chiariti i risvolti finanziari del provvedimento, né si è fatta luce sulle responsabilità degli attuali affidatari della gestione del servizio di smaltimento. Auspica un sollecito abbandono della gestione commissariale.

TURRONI (*Verdi-Un*). Dichiara il voto contrario dei Verdi. Il decreto è peggiorato dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in particolare da quella che autorizza assunzioni clientelari senza concorso. Le vicende giudiziarie emerse negli ultimi giorni testimoniano degli errori commessi nella gestione dei rifiuti in Campania e dell'irresponsabilità di una politica che punta solo all'incenerimento.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Nonostante le modifiche apportate dalla Camera dei deputati incidano profondamente ed in modo assai discutibile sul testo, i senatori della Margherita per senso di responsabilità confermeranno l'astensione sul voto finale del provvedimento. Resta sullo sfondo l'improcrastinabile necessità di abbandonare la gestione commissariale e di tornare a responsabilizzare le istituzioni locali, esigenza contraddetta dal testo in esame che ripropone forzature e regimi speciali. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

GIOVANELLI (*DS-U*). Il provvedimento in esame è senz'altro necessario ed utile, ma appare del tutto insufficiente a dare soluzione a problemi che non riguardano soltanto la Campania, ma anche tutte le altre Regioni nelle quali la materia dei rifiuti, che dovrebbe attenere alle normali funzioni di buongoverno locale, è affidata alla gestione commissariale. Il testo rappresenta la logica conclusione di una legislatura nella quale non è stato fatto alcun passo in avanti per risolvere l'emergenza rifiuti, come dimostra la recente inchiesta di Acerra dove le popolazioni si

oppongono alla costruzione di impianti di smaltimento e la malavita organizzata lucra da anni sul commercio e lo smaltimento illegali di rifiuti estremamente pericolosi per la salute pubblica.

CHINCARINI (LP). La Lega voterà contro il provvedimento, nella considerazione che l'emergenza rifiuti trova la sua origine nelle responsabilità delle istituzioni locali, le quali appaiono del tutto impreparate a recepire le novità che verranno introdotte nel settore dalla delega ambientale. Il provvedimento in esame copre le responsabilità di coloro che non hanno saputo applicare la legislazione vigente e, nel migliore dei casi, si sono limitati ad attendere l'aiuto dello Stato. (*Applausi dal Gruppo LP*).

FLORINO (AN). In dissenso dal Gruppo, dichiara, insieme ai senatori Bobbio e Demasi, voto contrario alla conversione in legge del decreto-legge n. 245. Stigmatizza l'atteggiamento ipocrita dell'opposizione ed in particolare dei Verdi, che detengono posti chiave nella gestione dei problemi ambientali nella Regione Campania. Con questo provvedimento la maggioranza interviene senza motivo in soccorso del Governo regionale di sinistra, limitando gli effetti di una gestione insensata del drammatico problema dei rifiuti. (*Applausi del Gruppo LP e del senatore Bobbio*).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Dichiara il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista. Un atteggiamento responsabile avrebbe dovuto indurre alla soppressione del decreto-legge di fronte al fallimento della gestione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania, che ha costretto il Governo a rescindere per legge un contratto privatistico, salvo poi confermare in via transitoria il rapporto con le società affidatarie. Il decreto-legge non viene in alcun modo incontro alle reali esigenze della popolazione campana che protesta per far valere principi di buon senso, affinché in un territorio già duramente provato dall'inquinamento causato dagli sversamenti illegali della camorra vengano costruiti anche pericolosi inceneritori. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni*).

IZZO (FI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla conversione in legge del decreto-legge che il Governo è stato indotto ad emanare per porre rimedio alla gestione fallimentare dei rifiuti in Campania ad opera del centrosinistra, saldamente insediato in quella Regione ai diversi livelli amministrativi. A titolo personale, non nasconde qualche perplessità sulla gestione straordinaria del commissario e coglie l'occasione per sollecitare la risposta del Governo ad alcune interrogazioni in materia. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MONCADA (UDC). Anche il suo Gruppo voterà a favore di un provvedimento d'urgenza che interviene sulla gestione criticabile dello smaltimento dei rifiuti in Campania. I pericoli igienico-sanitari che hanno finora

coinvolto la popolazione interessata e in generale l'annosa questione dei rifiuti in Campania potranno essere superati solo con l'ultimazione degli impianti di termovalorizzazione di Acerra e Santa Maria la Fossa, che ormai rispondono ai necessari criteri di sicurezza. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI e del senatore Valditara*).

PASCARELLA (DS-U). In dissenso dal suo Gruppo e anche a nome del senatore Tessitore, dichiara il voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (DS-U), approva nel suo complesso il disegno di legge composto dal solo articolo 1.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 19 gennaio è mancato il numero legale sulla questione pregiudiziale posta dal senatore Villone.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Villone.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. A nome del Governo, pone la questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per informare il Presidente del Senato.

La seduta, sospesa alle ore 18,29, è ripresa alle ore 19,56.

Presidenza del presidente PERA

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine alla discussione della questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3716, di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005. Dà quindi annuncio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza (v. *Allegato B*), comunica l'ordine del giorno della seduta del 26 gennaio e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 19,57.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,02*).
Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,07*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3310) *Disciplina delle attività nel settore funerario* (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(1265) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria*

(Relazione orale) (ore 16,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3310, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1265.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale, il relatore ha rinunciato a replicare, mentre il rappresentante del Governo è intervenuto in replica.

Invito il senatore segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

ROLLANDIN, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri per l'abilitazione alla professione di tanatoprattore di cui all'articolo 13 e i relativi corsi siano posti a carico dei soggetti interessati, che gli oneri concessori per la realizzazione delle cappelle private di cui all'articolo 3 assicurino l'invarianza di gettito per la finanza comunale e le tariffe e concessioni relative all'uso dei cimiteri per animali d'affezione di cui all'articolo 14 eventualmente realizzati da soggetti pubblici assicurino la copertura dei relativi costi di realizzazione.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 2.101, 13.0.1, 2.106, 4.1 e 7.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3310.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DANZI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

Verifica del numero legale

LEGNINI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,31).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3310 e 1265

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.102.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,33, è ripresa alle ore 16,53).

Sui lavori della 13^a Commissione permanente

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, prendo la parola per denunciare un comportamento e una scorrettezza istituzionale secondo me inaudita, oltre che un atto di slealtà verso la mia funzione di Presidente della 13^a Commissione permanente.

Oggi pomeriggio, alle ore 14, ero impegnato, come componente della Commissione di vigilanza RAI, a votare il nuovo regolamento riguardante la presenza televisiva dei partiti. Potevo benissimo sconvocare la seduta della 13^a Commissione permanente, ma ho commesso l'errore di riporre la mia fiducia nella persona del vice presidente Turroni.

Orbene, signor Presidente, questo errore l'ho pagato, perché il senatore Turroni non si è limitato ad esercitare le sue funzioni di presidente *pro tempore*, vista la mia impossibilità a farlo per il citato impegno, ma ha persino sconvocato la seduta che era stata calendarizzata per domani alle ore 8,30.

Ritengo che un comportamento del genere in questo Parlamento non si sia mai verificato.

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Vergogna!

NOVI (FI). La cosa mi dispiace ancor di più perché a porre in essere questa decisione e a comportarsi così è stato il senatore Turroni, verso il quale pensavo di poter nutrire piena fiducia e con il quale pensavo di aver instaurato un rapporto di collaborazione e di amicizia.

Penso che la mia buona fede e la mia correttezza nel presiedere la 13^a Commissione permanente sia dimostrata dal fatto che non ho esitato un attimo, trovandomi nell'impossibilità di essere presente, a farmi sostituire dal Vice presidente votato dall'opposizione.

Ritengo che questo comportamento sia unico nel suo genere e che queste forme di ostruzionismo anomalo debbano essere denunciate in Aula. Per questo rivolgo un appello ai Presidenti dei Gruppi parlamentari della maggioranza per far sì che i componenti della Commissione ambiente siano presenti nell'Aula della Commissione venerdì, nelle sedute che andrò a calendarizzare *ad horas*. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, prima di tutto, vorrei precisare che risulta dagli atti della Commissione che tutti i colleghi della maggioranza presenti hanno iniziato il proprio intervento ringraziando il sottoscritto per il comportamento esemplare – non sono mie parole, Presidente – tenuto nella predetta Commissione. D'altronde, ho fatto il Presidente di Commissione la scorsa legislatura e quindi so come ci si comporta in tali circostanze. Sono parole dei colleghi, non mie.

Signor Presidente, avevamo all'esame lo schema di decreto legislativo in materia ambientale, un provvedimento assai complesso, pervenutoci in queste ore, che prevede due passaggi in Parlamento, nel senso che sul testo modificato dal Governo dopo il primo parere, sentita la Conferenza unificata, il Parlamento torna ad esprimersi nuovamente.

Abbiamo più volte protestato per la brevità dei tempi previsti, per il fatto che il Parlamento era espropriato delle proprie prerogative perché il testo veniva predisposto da un altro soggetto. In questo caso, quindi, avendo a disposizione un'ora oggi e un'ora domani mattina e non avendo nessuno di noi potuto leggere un testo che si compone di 730 articoli e di oltre 400 pagine di allegati, non mi sono sentito, dopo essermi fra l'altro consultato con i colleghi, di dire che avremmo concluso i lavori domani mattina. Quei tempi, infatti, signor Presidente, erano stati stabiliti in considerazione del fatto che domenica si sarebbe conclusa la legislatura.

La stessa cosa sta facendo l'altro ramo del Parlamento. Ho chiamato adesso la Camera dei deputati per sincerarmi se concluderà i lavori domani oppure no e mi è stato confermato che domani vi sarà un Ufficio di Presidenza proprio per stabilire eventualmente di chiudere i lavori martedì mattina, così come faremo noi. Ho avanzato quindi alla Commissione tale proposta e, pertanto, rinvio al presidente Novi, perché gratuiti e sbagliati, tutti i giudizi che egli ha voluto proferire nei miei confronti. Del resto, il carattere delle persone non si modifica anche quando esse ricoprono ruoli istituzionali importanti.

Signor Presidente, avendo rispetto sia per i relatori, che devo dire oggi si sono presentati, diversamente da quanto avviene di solito (e non me ne vorranno per questo), preparati, nella misura in cui gli è stato consentito da norme che erano arrivate alla loro attenzione poche ore prima, e per i colleghi dell'opposizione, che hanno tutto il diritto di valutare un argomento così delicato, ho avanzato tale proposta, che rientrava nei miei poteri perché stavo presiedendo io. Fra l'altro, il presidente Novi non aveva avuto neppure la gentilezza di telefonarmi; io ero in 1^a Commissione permanente e sono stato raggiunto dalla telefonata del funzionario della Commissione; il presidente Novi non ha avuto neppure la delicatezza di avvisarmi personalmente.

Poiché, però, ritenevo importante e necessario che la Commissione discutesse un provvedimento così rilevante per il nostro Paese nel suo complesso, per l'ambiente, per le amministrazioni, per le imprese, ho assunto questa decisione e, sentiti i colleghi, ho proposto tale cambiamento di programma sconvocando la seduta di domani mattina e precisando che avremmo avuto a disposizione due ore la settimana prossima, dalle ore 14

alle ore 16, per esaminare il testo e quindi concluderne l'esame dopo averlo vagliato compiutamente.

Questo è quanto ho fatto. Pertanto, il presidente Novi la prossima volta, se riterrà così importante la questione, non mi faccia cercare da un funzionario: venga nella Commissione che presiede e faccia fino in fondo il suo primario dovere!

L'ho fatto nella legittimità e secondo quanto previsto dal Regolamento; l'atto che ho compiuto l'ho discusso con i colleghi, alcuni dei quali erano di diverso avviso, ma ho ritenuto in tale circostanza di fare non solo quello che era previsto e consentito dal Regolamento, ma quanto era nell'interesse primario del Parlamento.

Fra l'altro, signor Presidente, ho ascoltato l'avviso del vice ministro Nucara, che era presente, il quale ha dichiarato che certo il Governo sarebbe lieto di avere il parere immediatamente, ma che non è, evidentemente, nelle possibilità dello stesso entrare nelle disponibilità del Parlamento, né sussiste più quell'urgenza che sarebbe stata giustificata dalla chiusura del Parlamento il 29 gennaio.

Signor Presidente, la questione mi pare quindi assolutamente risolta, per cui trovo improprio il richiamo testé effettuato dal presidente Novi, che non aveva nessun titolo per esprimere giudizi sul sottoscritto né, tantomeno, di rappresentarmi in questo modo davanti all'Aula! (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un Mar-DL-U, DS-U e del senatore Amato*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su questo punto non intendo dare più la parola ad alcuno, perché non è questa la sede per discutere della questione, senatore Petrini. Potrà, se lo riterrà opportuno, fare un richiamo al Regolamento, ma su questo aspetto ribadisco che non intendo dare più la parola ad alcuno, perché non è l'Aula la sede in cui si può affrontare la questione, nel merito della quale non posso entrare. (*Il senatore Specchia chiede ripetutamente di intervenire*). Senatore Specchia, mi faccia parlare!

SPECCHIA (*AN*). Signor Presidente, desidero intervenire perché il senatore Turrone ha detto una falsità!

PRESIDENTE. Potrete parlare certamente nella Commissione di merito, dove si è verificato tale episodio, ma l'Aula non può occuparsi di una questione del genere.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Il Presidente Novi ha detto di parlare sull'ordine dei lavori. (*Commenti del senatore Novi*).

PRESIDENTE. Colleghi, l'Aula non è autorizzata ad affrontare tale questione. Si è verificato un episodio all'interno della sua Commissione, senatore Novi; lei ha detto la sua, il senatore Turrone ha detto la sua:

ne prendiamo atto, ma non posso entrare, né io né alcun altro collega, nel merito di tale questione. La chiudiamo qui, per cortesia.

Ripeto: la questione è stata rappresentata in Aula dal senatore Novi, ha risposto il senatore Turroni, ma non intendo aprire un dibattito su quanto è accaduto all'interno della Commissione. (*Proteste del senatore Petrini*). La prego di non urlare e di comportarsi in maniera corretta, senatore Petrini, grazie.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Ho chiesto la parola in modo corretto, ma non mi è stata data. È assurdo, signor Presidente, come lei conduce i lavori!

PRESIDENTE. Non è questione che possa competere all'Aula; verrà decisa in Commissione.

PETRINI (*Mar-DL-U*). E allora non doveva dare la parola al senatore Novi.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3310 e 1265 (ore 17,03)

DANZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANZI, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che il disegno di legge alla nostra attenzione, riguardante il settore funerario, contenga alcuni punti che, per gli umori percepiti, necessiterebbero, a mio avviso, di un approfondimento. Vorrei chiedere e proporre, pertanto, che la discussione dei disegni di legge in questione venga rinviata alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà ad accedere alla sua richiesta, ma ho bisogno di un parere dell'Aula.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, vorrei capire la proposta del relatore, se cioè propone il rinvio alla prossima settimana del medesimo provvedimento licenziato dalla Commissione o se, invece, ne propone il rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore ha chiesto il rinvio della discussione del provvedimento in Aula alla prossima settimana. È così senatore Danzi?

DANZI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora, poiché non si fanno osservazioni, la proposta del relatore si intende accolta.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

TOMASSINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa intende intervenire, senatore Tomassini?

TOMASSINI (FI). Signor Presidente, non ho nulla da dire circa il passaggio al successivo punto all'ordine del giorno. Desideravo soltanto aggiungere un chiarimento in merito a quanto affermato dal senatore Danzi in ordine al disegno di legge in discussione prima. Tuttavia, signor Presidente, se non ritiene che io debba farlo ora, non importa.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, la decisione ormai è stata presa e quindi ne prendiamo atto.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3669-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3669-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Novi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

NOVI, *relatore*. Signor Presidente, siamo nuovamente chiamati ad esaminare questo provvedimento perché la Camera dei deputati ha ritenuto di apportare altre modifiche al disegno di legge di conversione, che mi limito ad illustrare.

La Camera dei deputati ha innanzitutto aggiunto all'articolo 1, comma 5, un periodo volto a precisare che dall'attuazione della disposizione di cui al medesimo comma 5 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 7 dell'articolo 1, poi, la Camera dei deputati ha previsto che il soggetto titolare dell'azione di coordinamento nella regione Campania, per quanto riguarda i servizi di smaltimento rifiuti nella fase di pas-

saggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, sia il commissario delegato.

Al comma 9, poi, l'altro ramo del Parlamento ha introdotto una modifica di carattere meramente tecnico, precisando che la ridefinizione della struttura commissariale debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Camera dei deputati ha poi soppresso il comma *9-bis*, introdotto dal Senato, che prevedeva che le risorse finanziarie derivanti dai contributi e dalle maggiorazioni delle tariffe dovuti ai Comuni sedi di impianti di combustione dei rifiuti, fossero impiegate per finalità di natura sociale, sanitaria, economico-ambientale ed infrastrutturale.

Dopo l'articolo 1 la Camera dei deputati ha introdotto un articolo *1-bis* in materia di incremento di posti nel ruolo speciale del Dipartimento di protezione civile, nel senso di prevedere che il numero dei posti non dirigenziali venga incrementato di ulteriori 90 unità e che in tali posti venga immesso anche il personale assunto a tempo indeterminato in servizio presso l'ufficio nazionale per il servizio civile.

All'articolo 2 l'altro ramo del Parlamento ha poi precisato che il commissario delegato provvede al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti tempestivamente.

L'articolo 3, comma *2-quater*, è stato quindi modificato dalla Camera dei deputati nel senso di prevedere che l'efficacia delle misure cautelari adottate dal tribunale amministrativo diverso dal TAR del Lazio permanga fino alla loro modifica o revoca da parte dello stesso TAR del Lazio.

Inoltre, è stata soppressa la previsione di cui all'ultima parte del medesimo comma *2-quater*, introdotto dal Senato.

All'articolo 5 l'altro ramo del Parlamento ha modificato il comma 1 espungendo dal novero degli imballaggi avviati a raccolta differenziata da parte dei consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania n. 10 del 1993, gli imballaggi secondari e terziari.

All'articolo 6 la Camera dei deputati ha aggiunto il termine del 31 maggio 2007, precisando che soltanto entro quella data vengano mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio i materiali destinati al recupero prodotto negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania (le cosiddette ecoballe).

Al comma successivo è stato poi precisato che il commissario delegato realizza le discariche di servizio ai siti di stoccaggio nel rispetto della normativa vigente in materia. Tale comma 5 è stato imposto dal fatto che sostanzialmente i siti di stoccaggio in Campania sono degenerati al livello di discariche abusive.

A parte una modifica meramente tecnica all'articolo 7, comma 1, la Camera dei deputati ha quindi soppresso l'articolo *8-bis*, già introdotto dal Senato, in materia di utilizzazione di risorse finanziarie per la riqualificazione del personale operante nel settore della Protezione civile.

Infine, sempre la Camera dei deputati ha precisato, all'articolo *8-ter* (anch'esso introdotto dal Senato), che le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni per la realizzazione

di specifici soggetti, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti Unità previsionali di base nello stesso anno di riferimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, chiaramente condivido la relazione del senatore Novi e annuncio sin d'ora il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame, anzi rinnovo il voto favorevole di Alleanza Nazionale rispetto al primo esame in quest'Aula.

Credo che il disegno di legge in esame rappresenti un passo avanti rispetto alla situazione dei rifiuti in Campania, ma è un passo non sufficiente. Intanto, mi auguro che in Campania, come nelle altre Regioni, a partire da giugno, si passi dalle gestioni commissariali a quelle ordinarie, perché le Regioni, le Province e i Comuni devono essere responsabilizzati fino in fondo nelle scelte.

Tuttavia, ritengo che occorra far qualcos'altro, molto di più, soprattutto in Campania dove, oltre all'emergenza rifiuti, vi è una situazione di emergenza delinquenziale nel settore.

Come dimostra quel che è accaduto nei giorni scorsi, dove provvedimenti della magistratura hanno coinvolto una grande società di Acerra, un comandante locale dei carabinieri, altri soggetti, nonché responsabilità omissive nei controlli e nelle autorizzazioni da parte di organismi regionali e quindi anche della Regione, bisogna andare più a fondo per ripristinare la legalità nel settore dei rifiuti in Campania.

Colgo l'occasione, signor Presidente, visto che parliamo di rifiuti, per dire che non è assolutamente vero, anzi è assolutamente falso, quanto affermato poco fa dal senatore Turroni circa il fatto che i relatori sul decreto legislativo in materia ambientale, e quindi anche sui rifiuti, non si fossero preparati.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, questo argomento è già stato esaurito. Si concentri sul provvedimento.

SPECCHIA (AN). Noi ci eravamo preparati, erano loro che non si erano visti le carte...

PRESIDENTE. Senatore Specchia, per cortesia, mi ascolti!

SPECCHIA (AN). ... ed è stato lui che, in maniera strumentale, ha approfittato dell'assenza dei senatori di maggioranza e contro il mio parere, come rappresentante...

PRESIDENTE. Senatore Specchia, le tolgo la parola. *(Il microfono del senatore Specchia viene disattivato).*

È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*UDC*). Signor Presidente, intervengo brevemente per preannunciare il voto favorevole dell'UDC a questo provvedimento.

Il nostro voto favorevole, ovviamente, contiene e vuole ribadire, in questa ulteriore lettura, le considerazioni svolte, in modo esemplare, in discussione generale nella scorsa tornata dal senatore Moncada, il quale ha espresso una valutazione molto critica nei confronti dei comportamenti della Regione Campania in tutta la vicenda rifiuti.

Di qui, evidentemente, a maggior ragione, il voto favorevole a questa forma di attuazione della logica dei poteri sostitutivi. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

NOVI, *relatore*. Signor Presidente, nella mia replica prendo atto che i colleghi intervenuti hanno sottolineato come, proprio ieri, ci sia stato un *blitz*, un'operazione giudiziaria e delle forze dell'ordine riguardante una ventina di ordini di custodia cautelare.

Il magistrato che segue l'inchiesta è molto serio. Mi auguro che essa non venga insabbiata, come avvenne per un'altra inchiesta, promossa dalla dottoressa Ribera, un sostituto procuratore – ripeto – molto serio ed onesto, che riguardava lo scandalo della rottamazione.

Per quell'inchiesta la dottoressa Ribera fu perfino sottoposta a un provvedimento disciplinare da parte del Consiglio superiore della magistratura, mi auguro che questa volta il CSM non intervenga di nuovo contro un magistrato che svolge il proprio lavoro con grande onestà e grande rigore intellettuale e professionale.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in replica, do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.101, 1.100 e 1-bis.102, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, non vedo il sottosegretario Ventucci a cui vorrei porre un quesito.

PRESIDENTE. In questo momento non è presente in Aula, lo ponga ugualmente al Governo nella persona del sottosegretario Saporito.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, richiamiamo all'attenzione del Governo l'emendamento 1.101 che, anche alla luce degli eventi, qui citati, delle giornate passate e della giornata di ieri, pone l'accento su una condizione di grandissima sofferenza ambientale per i territori interessati dagli impianti.

Ricordo che i Comuni interessati alla costruzione dei due inceneritori sono al centro dell'indagine e degli arresti di ieri, perché al centro di traffici di rifiuti di fanghi pericolosi che venivano smaltiti in quelle campagne. Rammento, altresì, che in quegli stessi territori sono sotto sequestro i pozzi per uso irriguo, le cui conseguenze si vedranno nei prossimi mesi, con la stagione estiva, quando non sarà possibile irrigare i campi.

In questo contesto e in considerazione del fatto che si riconosce nel decreto l'esigenza di una riscrittura del piano di smaltimento dei rifiuti e la necessità di una nuova gara, ci sembra di buon senso procedere, nelle more della definizione del nuovo piano, alla sospensione dei lavori degli impianti di incenerimento dei Comuni di Acerra e di Santa Maria la Fossa.

Mi rendo conto della ristrettezza dei tempi, per cui, se l'emendamento non può essere accolto come tale, chiedo al Governo se è possibile accoglierlo quanto meno come ordine del giorno, in modo che si possa consentire la ripresa di un dialogo con le comunità oggetto di moltissime violenze di ogni natura, ambientale e anche fisica, in occasione dell'apertura dei cantieri.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, come abbiamo già avuto modo di affermare, siamo contrari al provvedimento.

Abbiamo presentato emendamenti che riguardano una delle solite questioni periodicamente inserite all'interno dei testi di legge al nostro esame e che riguardano posti, posti e ancora posti, consentendo, con il più volgare atteggiamento clientelare – lo sottolineo – assunzioni di persone al di là delle necessità e al di là delle effettive esigenze, ma soprattutto attraverso meccanismi assai dubbi.

Ci sono infatti persone che vengono assunte tramite ordinanza. Sto parlando della Protezione civile, uno dei soggetti con maggiore esperienza negativa a questo proposito, secondo la nostra valutazione. Ebbene, la Protezione civile, dopo aver assunto le persone tramite ordinanza, generalmente riesce a fare introdurre, all'interno di qualche decreto, una qualche normetta che consente di regolarizzare le persone assunte secondo quella modalità.

È una cosa che noi non possiamo accettare, signor Presidente, perché questo metodo ci sembra assai negativo. Per questo siamo favorevoli alla soppressione della norma, che continuo a definire clientelare.

Per quanto riguarda poi talune dichiarazioni fatte in mia assenza, signor Presidente, provvederò ad inviare il resoconto stenografico della seduta al senatore Specchia, affinché possa leggere come le cose che lui ha inteso non siano state mai pronunciate.

PRESIDENTE. Senatore Turrone, vale anche per lei la stessa regola: si fermi qui.

TURRONI (*Verdi-Un*). Ho finito, signor Presidente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

NOVI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.101, rispetto al quale inviterei il senatore Sodano Tommaso a trasformarlo in un ordine del giorno, che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Sodano, accetta l'invito avanzato dal rappresentante del Governo?

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 1.100, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (*Verdi-Un*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Turrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

L'emendamento 1.100 pertanto è improcedibile.

L'emendamento 1.102 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3669-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, facendo notare che sopra la porta c'erano sei luci e tre colleghi, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,45).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3669-B

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.105.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3669-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Chincarini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale.*)

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3669-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1-*bis*.100, identico all'emendamento 1-*bis*.101.

TURRONI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, come ho detto prima in sede di illustrazione degli emendamenti, l'articolo 1-*bis*, di cui chiediamo la soppressione, prevede uno di quegli interventi clientelari posti in essere dalla Protezione civile che, con propria ordinanza, assume personale e poi, con norme *ad hoc*, regolarizza le persone assunte attraverso meccanismi clientelari, facendole diventare, a tutti gli effetti, dipendenti permanenti e a tempo indeterminato, in questo caso dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Signor Presidente, non possiamo accettare norme di questo tipo. Riteniamo che tutti i funzionari della pubblica amministrazione debbano essere assunti con pubblico concorso. Non si capisce perché la Protezione civile possa fare tutto quello che vuole con il potere di ordinanza (e abbiamo visto come la Commissione europea valuti negativamente, con una procedura di infrazione aperta nei nostri confronti, le azioni messe in atto dalla Protezione civile) e perché ci debbano essere persone più uguali di altre, che godono di metodi privilegiati per diventare dipendenti dello Stato.

Per tale ragione, signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 1-*bis*.102, a nostra firma, chiedendo anche che prima della relativa votazione si proceda a verificare il numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3669-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-bis.100, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, identico all'emendamento 1-bis.101, presentato dal senatore Chincarini.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1-bis.102, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo l'appoggio di quindici colleghi per la richiesta di votazione di questo emendamento. Voglio vedere come vota la Lega.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Turrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1-bis.102, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3669-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, «tempestivamente» non vuol dire nulla, sono i tempi e le procedure definiti dalle disposizioni vigenti che stabiliscono se un atto è tempestivo oppure no. Un avverbio come questo non significa niente ed è per questa ragione che prevediamo che la parola «tempestivamente» sia sostituita da indicazioni più precise.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.100 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

NOVI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sia all'emendamento 2.100 sia al 2.101.

Vorrei ricordare, a proposito dell'emendamento 1-*bis*.101, che in realtà si tratta della stabilizzazione di un gruppo di dipendenti della Protezione civile (*Proteste del senatore Turroni*), che appartiene all'area del centro-sinistra nel 90 per cento dei casi. (*Reiterate proteste del senatore Turroni*). Ciò significa che l'attuale Governo non discrimina secondo l'appartenenza politica e i tempi di assunzione del personale, come sottolineano anche alcuni voti favorevoli qui espressi dal Gruppo dei Democratici di Sinistra, che conoscono alla perfezione la provenienza di buona parte di quel personale.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere contrario su tutti e due gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, sghignazzo a sentire le parole del presidente Novi. Comunque, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Chincari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

NOVI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

TURRONI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-Un*). Un Presidente dovrebbe conoscere il suo dovere istituzionale, quando è chiamato a esprimere i pareri, a quello si deve limitare, soprattutto se l'emendamento è stato già votato. Signor Presidente, lo faccio notare perché anche il presidente Novi dovrebbe attenersi alle regole che governano quest'Aula.

Chiedo comunque la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3669-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si danno per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

NOVI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

TURRONI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Chincari e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale e stavolta spero di essere più fortunato.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3669-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dal senatore Chincari.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 08-bis.100, tendente ad inserire un articolo prima dell'articolo 8-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo semplicemente per affermare che l'emendamento al nostro esame cerca di riportare all'interno di una qualche compatibilità ambientale le localizzazioni degli impianti che devono essere realizzati in Campania.

Mi rendo conto che da parte dell'attuale Governo, che incenerirebbe tutto, non ci sia alcuna volontà, ma mi pare che l'emendamento si spieghi da sé e voglio vedere come gli amici che hanno condotto le battaglie contro gli inceneritori laggiù e che oggi si trovano a votare contro il testo che presentiamo giustificano il loro comportamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

NOVI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 08-bis.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo anch'io un parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 08-bis.100.

TURRONI (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 08-bis.100, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Ricordo che i tempi sono ormai strettissimi per tutti, per taluni Gruppi addirittura scaduti.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, intervengo brevemente solo per ribadire le argomentazioni e le motivazioni del nostro voto contrario, già espresse nelle precedenti sedute del 14 e 20 dicembre.

Voto che resta contrario non tanto per l'uso dello strumento del decreto-legge, ma soprattutto per il merito e i contenuti del provvedimento che – a nostro avviso – non è risolutivo di un'emergenza rifiuti che dura da più di un decennio.

Tra l'altro, non sono stati chiariti ancora i risvolti finanziari dell'operazione; non si è fatto il punto sulle inadempienze contrattuali delle società affidatarie Fibe Spa e Fibe Campania Spa e sulle violazioni della legge intervenute in tutti e sette gli impianti, tanto più che alle suddette società viene comunque affidata la prosecuzione dello smaltimento rifiuti fino al 31 maggio 2006.

Inoltre, si fa nuovamente ricorso a forme di gestione commissariale e a figure di subcommissari che si sono rivelate dannose, anziché tornare – come noi riteniamo opportuno – ai poteri ordinari e quindi alla strada maestra attraverso la responsabilizzazione di tutti i livelli.

Per questi motivi, ribadisco il voto contrario, già espresso in precedenza in quest'Aula, a nome dei Comunisti Italiani.

TURRONI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Turrone, i tempi del suo Gruppo sarebbero scaduti; le concedo un minuto per svolgere la sua dichiarazione di voto.

Ha pertanto facoltà di parlare.

TURRONI (*Verdi-Un*). La ringrazio, signor Presidente. Su questo decreto-legge non intendiamo aggiungere altro rispetto a quanto già più volte evidenziato.

Dichiariamo, quindi, il nostro voto contrario su un provvedimento che, tra l'altro, giunge al Senato addirittura peggiorato rispetto alla vergognosa questione delle assunzioni: mi fa ridere il senatore Novi, come se le assunzioni fatte in maniera clientelare se sono di destra sono fatte bene se sono di sinistra sono fatte male. Per noi sono fatte male tutte le assunzioni clientelari; desidero ribadirlo al senatore Novi, che ritiene che quando le cose sono opera della sua parte politica sono buone comunque, mentre quelle fatte ad opera di altri sono cattive in ogni caso. Non è così.

Questo è un decreto-legge sbagliato, così come è sbagliata la gestione dei rifiuti in Campania e le vicende di queste ore lo testimoniano. Riteniamo insufficiente quello che si sta facendo, soprattutto perché l'obiettivo è bruciare tutti i rifiuti.

Noi siamo contrari all'incenerimento, in primo luogo, perché è negativo per la salute dei cittadini e, in secondo luogo, perché lo riteniamo un metodo sbagliato per risolvere il problema dell'emergenza rifiuti, soprattutto laddove sarebbe possibile mettere in atto azioni diverse per ridurre la massa dei rifiuti e per riutilizzarli (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, non sono di poco conto giacché incidono, in alcuni casi anche profondamente, sugli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del provvedimento, talvolta in modo discutibile e per certi versi non condivisibile. Tuttavia, già durante la prima lettura del disegno di legge di conversione del provvedimento al nostro esame avevamo dichiarato che l'approccio al problema sarebbe stato caratterizzato da un atteggiamento profondamente responsabile.

Certo, le recenti vicende giudiziarie, che hanno ancora una volta posto all'attenzione nazionale l'emergenza rifiuti in Campania ed i pericoli di infiltrazioni criminali, non contribuiscono a creare un clima tranquillizzante. Resta sullo sfondo l'improcrastinabile necessità di abbandonare una gestione commissariale ed emergenziale per passare ad una gestione ordinaria, affidata alla responsabilità dei livelli amministrativi e politici locali. Questa è la scommessa che bisogna vincere nell'interesse di tutta la comunità.

L'interruzione per decreto della tormentata vicenda collegata alla gestione della Fibe probabilmente indica quella direzione, ma, ancora una volta, lo fa in maniera estemporanea e tecnicamente discutibile. Il sovraccarico di incombenze e di responsabilità, senza aggravio di oneri, posti a

carico del commissario, poi, ci sembrano onestamente eccessivi. Come sono eccessive alcune previsioni circa le procedure anche giurisdizionali indicate nel decreto. In buona sostanza, tutti diciamo di voler tornare al regime ordinario, ma tutti continuiamo a prevedere forzature e regimi speciali.

Consapevoli del contesto e delle difficoltà e pur non potendo, onestamente, condividere *in toto* il provvedimento al nostro esame, riteniamo, responsabilmente, di dover confermare il voto di astensione già espresso nella prima lettura. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

GIOVANELLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, noi confermiamo il voto di astensione che abbiamo espresso in occasione della prima lettura del provvedimento, sulla base della valutazione che questo provvedimento è senz'altro necessario (e abbiamo lavorato perché l'Assemblea lo potesse varare), è anche urgente e utile in alcuni passaggi, ma è sicuramente insufficiente rispetto al problema dei rifiuti in Campania e in generale laddove, non solo in Campania, ma in mezza Italia, conferma il commissariamento come regola ordinaria di gestione di quella che è un'elementare funzione urbana del buongoverno locale.

Nel momento in cui si pone in essere un nuovo intervento legislativo del Parlamento su questa materia, sarebbe stato necessario fare almeno due o tre passi avanti. Dopo cinque anni, al termine di questa legislatura, la situazione dei rifiuti in Campania è esattamente allo *status quo* cui è stata consegnata all'inizio di questa legislatura.

Non voglio nascondere la complessità e anche la trasversalità delle responsabilità, ma non c'è dubbio che in questo caso ciò che viene proposto non è sufficiente. D'altronde, la Camera dei deputati ha introdotto modifiche non rilevanti, a mio avviso, che soprattutto aumentano le risorse per effettuare assunzioni pubbliche che nulla hanno a che fare con il problema dei rifiuti. Direi che addirittura si utilizza il buon nome della Protezione civile per violare alcune procedure e fare, se non del clientelismo, certamente della amministrazione molto, molto straordinaria.

Ciò che poi è emerso dalla recente inchiesta ad Acerra fa ulteriormente pensare al fatto che ogni politica di tipo assistenziale, ogni iniezione di risorse, anziché indurre la responsabilizzazione e un più serio costume civile e giuridico, ad altro induce, dal momento che la Campania continua ad esportare rifiuti solidi urbani e ad importare rifiuti contenenti amianto, diossina, piombo e mercurio, seppellendoli e utilizzandoli in impianti illegali, laddove si contestano invece impianti moderni, legali e controllati. Si contestano gli inceneritori legali e si fa passare lo smaltimento delle sostanze più indecenti che, a mio avviso, possono colpire anche gravemente la salute.

Di fronte a tutto questo, occorre una più netta svolta. Che dopo cinque anni si sia ancora costretti a rincorrere le emergenze è il segno di un'assenza di politica nazionale, anche perché questo avviene non solo in Campania, ma nella metà delle Regioni del Paese.

Per queste ragioni, pur essendo una forza responsabile, il nostro voto non potrà che essere di astensione.

CHINCARINI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHINCARINI (LP). Signor Presidente, l'emergenza rifiuti non viene risolta con l'approvazione di questo decreto-legge verso il quale, sia in quest'Aula in prima lettura, sia alla Camera dei deputati, il Gruppo della Lega Padana ha espresso la propria convinta contrarietà.

Riteniamo che l'emergenza sia nelle amministrazioni locali coinvolte, nelle Prefetture, nelle Regioni, nella magistratura che, per troppo tempo, hanno evitato di affrontare, con provvedimenti strutturali e coerenti rispetto alla legislazione vigente, la confusione colossale che ha governato il settore. Siamo contrari perché alla fine di questo *iter* parlamentare nessuno pagherà e ogni responsabile dello sfascio contabile ed amministrativo resterà al proprio posto.

In 13^a Commissione stiamo faticosamente terminando l'esame del decreto legislativo che riforma la legislazione ambientale e che prevede nel settore rifiuti norme complesse che coinvolgeranno Regioni, Province e Comuni per incentivare la raccolta differenziata, per innovare la procedura per le tariffe, per la costruzione di nuovi impianti, di discariche, e per l'istituzione degli ambiti territoriali ottimali. Ma quella parte del nostro Paese che invece aspetta l'approvazione di questo decreto per sanare responsabilità gravissime come saprà cogliere queste novità legislative?

La nuova legislazione ambientale interesserà gli stessi amministratori locali, gli stessi prefetti, le Regioni che in questi anni di gestione commissariale si sono rifiutati di affrontare da soli l'emergenza, aspettando da Roma, di nuovo, un aiuto francamente immotivato. Come l'accoglieranno? A quando un nuovo decreto?

Per questa palese ingiustizia, confermo il voto contrario alla conversione del decreto-legge. (*Applausi dal Gruppo LP*).

FLORINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO (AN). Signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo, così come avemmo occasione di dichiarare in occasione della precedente lettura, io e i colleghi Bobbio e Demasi, in conformità al nostro voto di allora, ribadiamo il nostro «no» chiaro e netto, anche per allertare i colleghi senatori che si apprestano a votare il provvedimento al nostro esame.

L'ipocrisia pregnante che aleggia in quest'Aula non deve farci dimenticare i compiti a cui siamo chiamati. Non possiamo far passare sotto silenzio il recente sconvolgente scandalo che ha attraversato il territorio di Acerra, quello – tanto per intenderci – che nega il termovalorizzatore con manifestazioni di piazza, ma che poi, sulla propria terra, ha tenuto aperte delle discariche autorizzate a sversare sui siti ogni sorta di veleno, discariche di cui la magistratura, con i provvedimenti di ieri, ha ritenuto di fare giustizia per rimediare ai danni che quel territorio e tutta la Campania subiscono.

Al collega Turrone ribadisco, ancora una volta, il mio pensiero, che è anche quello degli altri colleghi di Alleanza Nazionale che si apprestano a votare a favore. Non si può dire che la gestione dei rifiuti in Campania è tutta sbagliata, avendo delle responsabilità nella gestione amministrativa della Regione stessa. Ricordo al collega Turrone che il presidente della Provincia in Campania è un appartenente al partito dei Verdi, che alcuni assessori che siedono nel Comune di Napoli in posti chiave, quelli soprattutto legati all'ambiente, sono del partito dei Verdi, che alla Regione siedono assessori del partito dei Verdi.

Quindi, smettiamola con questa ipocrisia. Diciamo che il Governo toglie le castagne dal fuoco ad una gestione insensata che si è avuta per quattordici anni, dal 1992 ad oggi; che toglie le castagne dal fuoco alla sinistra in questo momento coinvolta negli scandali; che toglie le castagne dal fuoco soprattutto a voi Verdi, che tanto parlate di ambiente e che purtroppo lo dimenticate soprattutto quando si tratta della Regione Campania.

Pertanto, anche a nome dei colleghi Bobbio e Demasi, ribadisco un «no» netto e convinto. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Bobbio Luigi*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, riconfermo il voto contrario di Rifondazione Comunista sul provvedimento in esame. Vorrei dire ai colleghi che invitano al senso di responsabilità che, secondo me, responsabilità avrebbe voluto che questo decreto fosse cancellato o, quantomeno, modificato nelle sue parti più significative.

Si riconosce, da un lato, che la gestione è stata fallimentare, tant'è che si deve per decreto rescindere un contratto di tipo privatistico, ma, poiché non si ha il coraggio di andare fino in fondo, si riaffida allo stesso gestore, la Fibe (gruppo Impregilo), la continuazione dei lavori.

Sono stupefatto, esterrefatto dalle parole del collega Giovanelli, che usa lo stesso linguaggio del ministro Matteoli, facendo un'equiparazione fuori dalla storia. Non so quali informazioni lui abbia, ma chi vi parla è stato picchiato dalla polizia e minacciato dalla camorra; quindi, ho le carte in regola per poter parlare sulla vicenda che riguarda quel territorio.

Non si può dire che la gente protesta contro l'inceneritore, che rappresenterebbe la legalità, e non protesta contro la camorra, che inquina il territorio. Ebbene, la gente protesta perché ritiene che dove la camorra, in questi anni, ha interrato rifiuti solidi di ogni tipo, inquinando il territorio, non si può costruire anche un inceneritore: è una questione di buon senso.

Credo che con l'accoglimento dell'ordine del giorno G1.100 da parte del Governo si prenda, quantomeno, finalmente atto della situazione gravissima che c'è in quel territorio. È da qui che nasce la nostra contrarietà: noi vogliamo confrontarci, senza infingimenti, senza nessuna difesa d'ufficio, abbiamo responsabilità e competenze. Siamo al Governo nella Regione Campania con il presidente Bassolino, ma questo non ci impedisce di dire che la gestione di questi cinque anni in materia di rifiuti è stata fallimentare.

Da qui deriva la nostra coerenza nel dire no a questo decreto, perché si possa finalmente voltare pagina. Non vorremmo trovarci, tra qualche anno, di nuovo a discutere di emergenza rifiuti, perché il 31 maggio, lo sappiano i colleghi, in Campania saremo nella stessa situazione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni)*.

IZZO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (FI). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, sentendo gli interventi svolti finora in Aula, per la verità, mi è venuto in mente un antico adagio, uno «spassetto» alla napoletana.

Una volta Pulcinella fu arrestato; era tra i carabinieri, quando incrocia un amico che gli domanda: «Pulcinella che fai, vai in galera?». Ebbene, egli, con sarcasmo, ma anche con un sorriso, rivolgendosi all'amico, ebbe a dire: «Vado in galera?! Mi ci portano!».

Il problema, egregio collega Giovanelli ed egregi colleghi della Margherita, che su questo tema vi astenete, è che stiamo intervenendo sulle malefatte, sulla cattiva e fallimentare gestione del già commissario di Governo Bassolino e della Regione Campania, che è amministrata dal centro-sinistra.

Se andate a vedere gli atti e le dichiarazioni rilasciate dal commissario Catenacci, vi si dice che l'unico che gli ha sempre espresso solidarietà è Bassolino, perché egli esegue gli ordini della Regione Campania. È questo il punto: il Governo sta intervenendo, nell'interesse dei cittadini, per sostenere un fallimento determinato dal Governo di centro-sinistra della Regione Campania.

Certo, se io fossi libero da responsabilità, non condividerei questo provvedimento; tuttavia, lo voterò, perché credo che sia un atto responsabile del Governo.

Sono ancora in attesa che il Governo risponda ad un'interrogazione – prego il sottosegretario Ventucci di prenderne atto – da me presentata proprio sul problema dei rifiuti in Campania, sull'opportunità di eliminare la gestione straordinaria e di riaffidare il tutto alla Regione Campania. Il collega Giovanelli parla del problema dell'inquinamento da parte di imprese camorristiche anche in quel di Acerra, ma non dimentichiamo che l'AR-PAC è tutta in mano alla Regione Campania e che la gestione dell'ambiente è regionale, provinciale e comunale e queste amministrazioni sono tutte di centro-sinistra.

Infine, signor Presidente, signori del Governo, vorrei che fossero trasmessi al commissario anche gli atti parlamentari di questo dibattito. Infatti, nella relazione tecnica, in riferimento all'articolo 6, comma 2, dove si prevede la delega al commissario ai fini della realizzazione delle discariche di servizio, si indicava che in Regione Campania dovevano essere realizzate due discariche, una a Montesarchio, in provincia di Benevento, e una a Savignano Irpino; così come del resto avevamo già avuto modo di fare nella seduta in cui approvammo in prima battuta il provvedimento, poi modificato dalla Camera e che oggi torna al nostro esame.

Da quel che mi risulta, sembra che i lavori, non so se in maniera lecita o illecita, autorizzata o no, siano già avviati a Montesarchio (non so niente dell'altro impianto) e che comunque siano oggetto di scambio tra Regione Campania, Provincia e Comune di Montesarchio, che deve recuperare – si dice così – soltanto «quattrocento metri cubi» di rifiuti. Essi, però, devono essere portati non già come rifiuto tal quale, ma come rifiuto idoneo (CDR).

Pur con queste preoccupazioni, voterò favorevolmente questo provvedimento e mi auguro che quanto prima, nell'interesse dei nostri cittadini campani e di noi stessi, l'emergenza rifiuti nella Regione Campania possa finalmente chiudersi e possa l'organismo delegato, che è la Regione, al di là di chi la amministra, riavere nelle mani la gestione dei rifiuti.

Quanto avviene nella Regione Campania è qualcosa di assolutamente abnorme, ma se vi è responsabilità è del centro-sinistra che amministra Comune, Provincia e Regione e giammai del Governo che si sta facendo carico di responsabilità che non gli appartengono. *(Applausi dal Gruppo FI).*

MONCADA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONCADA (UDC). Signor Presidente, come sa, parlo sempre molto poco. Non voglio riprendere la diatriba politica sulle responsabilità. Tutti quanti vorremmo non votare questo provvedimento, immaginando una normalizzazione della situazione dei rifiuti in Campania: purtroppo, signor Presidente, così non è. La popolazione campana è esposta a gravissimi pericoli di ordine sanitario. Quindi, in Aula il senso di responsabilità deve tenere innanzitutto presente questo problema.

Gli accertamenti sulle responsabilità politiche o addirittura di carattere penale saranno compito di altri organismi e questo sta già avvenendo. Quindi, non possiamo non votare questo provvedimento: nelle parole dell'opposizione ho sentito criticare, con mia viva sorpresa, il commissariamento. Certo, tutti quanti avremmo voluto che l'amministrazione fosse la responsabile di questo settore perché probabilmente l'avrebbe gestito meglio, ma il commissariamento è stato voluto dall'amministrazione attuale di Napoli. Quindi, il fatto che l'opposizione ne parli, mi ha francamente recato un po' di sorpresa.

Voglio, infine, signor Presidente, assumermi una grande responsabilità: ho sentito le parole dei senatori Giovanelli e Turrone. Deve essere assolutamente chiaro che il problema dei rifiuti in Campania non sarà mai risolto finché non saranno impiantati in quella Regione i termovalorizzatori: chiunque dica il contrario inganna la popolazione. I termovalorizzatori ormai hanno una garanzia di sicurezza estremamente elevata. Abbiamo portato una Commissione a Vienna per verificare la presenza di un termovalorizzatore a 300 metri dall'Istituto di pneumologia.

Non si può assolutamente continuare a fare discariche contro discariche abusive: l'amico collega, senatore Manzione, sa benissimo che tutte le vertenze giudiziarie riguardano discariche abusive. Non si può allora ingannare la popolazione. So di assumermi una responsabilità, ma affermo ufficialmente in questa sede e con piena coscienza che il problema non sarà mai risolto, se non saranno fatti dei termovalorizzatori corretti. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e del senatore Valditara).*

PASCARELLA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PASCARELLA *(DS-U)*. Signor Presidente, in coerenza con le posizioni che abbiamo assunto in prima lettura in quest'Aula, tengo ad annunciare il voto favorevole mio e del senatore Tessitore alla conversione di questo decreto.

TURRONI *(Verdi-Un)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, ribadendo che, a fronte di un inceneritore a 200 metri da un istituto di pneumatologia, si potrebbe cinicamente dire «dal produttore al consumatore», sono a chiedere che la votazione del provvedimento avvenga con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turrone, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3716) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (Relazione orale) (ore 18,26)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3716.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 gennaio il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata presentata una questione pregiudiziale sulla cui votazione è mancato il numero legale.

Passiamo dunque nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Villone.

Verifica del numero legale

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3716

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Villone.

Non è approvata.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il decreto-legge n. 272, oggi al nostro esame, recante misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno e disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, scadrà il 28 febbraio e, in prima lettura presso il Senato, dovrà essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

In considerazione dell'imminente scioglimento delle Camere, a nome del Governo, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3716, di conversione del decreto-legge n. 272.

PRESIDENTE. Avendo il Ministro posto la questione di fiducia a nome del Governo, sospendo la seduta per informarne l'onorevole Presidente.

(La seduta, sospesa alle ore 18,29, è ripresa alle ore 19,56).

Presidenza del presidente PERA

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo, testé riunitasi, ha deciso che la discussione sulla questione di fiducia posta sull'emendamento 1.2000, presentato quest'oggi dal Governo, inizierà domani mattina alle ore 9,30 con i tempi che sono stati ripartiti e comunicati ai Gruppi.

In considerazione della ripartizione dei tempi assegnati ai Gruppi per il dibattito e per le dichiarazioni di voto, preannuncio, in via informale, che presumibilmente il voto avrà luogo intorno alle ore 13,30-14.

Interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza un'interrogazione, pubblicata nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 26 gennaio 2006

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in seduta pubblica, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (3716) (*Relazione orale*).

2. PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).

(*Relazione orale*).

II. Discussione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari (3660) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006*).

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella*

seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006).*

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006).*

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006).*

– DATO. – Norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (3652) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006).*

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile (3715) (*Relazione orale*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (3717) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (3723).

3. Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (3731) (*Relazione orale*).

V. Relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

VI. Ratifiche di accordi internazionali.

VII. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale (3473) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Mariani Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte Gianfranco ed altri; Didoné e Polledri*).

– MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio *Made in Italy* per la tutela della qualità delle calzature italiane (405).

– STANISCI. – Istituzione del marchio «*made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane (1404).

– GUERZONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia (1595).

– BASTIANONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1646).

– CURTO. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1736).

– GRECO ed altri. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione (2698).

– MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili (3278) (*Relazione orale*).

3. Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*) (*Relazione orale*).

4. GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (1968).

VIII. Discussione della mozione 1-00370 dei senatori Zanda ed altri sui decoder per il digitale terrestre.

IX. Discussione della mozione con procedimento abbreviato 1-00362 dei senatori Falomi ed altri sul gruppo COS-ATESIA.

X. Discussione della mozione con procedimento abbreviato 1-00360 dei senatori Gaburro ed altri sulla non proliferazione nucleare.

XI. Interpellanza e interrogazioni.

*Relazioni della giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari*

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina nei confronti dei signori Antonio Santacroce e Andrea Leanza per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (*Doc. IV, n. 10*).

2. Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Carlo Vizzini (*Doc. IV, n. 11*).

3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma – I sezione civile – nei confronti del senatore Achille Occhetto (*Doc. IV-ter, n. 15*).

4. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Agrigento – Sezione civile – nei confronti del senatore Calogero Sodano (*Doc. IV-ter, n. 16*).

5. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter, n. 17*).

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001 (3449).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004 (3646).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002 (3644).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004 (3645).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003 (3663) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (3649).

7. Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997 (3703) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004 (3704) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004 (3705) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

10. Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati (3707) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003 (3708) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

12. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002 (3324) (*ove approvato dalla Commissione*).

13. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005 (3670) (*ove approvato dalla Commissione*).

14. Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa (3694) (*ove approvato dalla Commissione*).

15. Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998 (3383) (*ove approvato dalla Commissione*).

16. Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003 (3685) (*ove approvato dalla Commissione*).

17. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004 (3289) (*ove approvato dalla Commissione*).

La seduta è tolta (*ore 19,57*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina delle attività nel settore funerario (3310)ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Oggetto e attribuzioni)

1. La presente legge determina i principi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

a) uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, le ceneri e le ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;

c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere *a)* e *b)*, dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;

d) alle pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria corrispondono un'adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi;

e) garantire il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di potere liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.

3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si svolgono tali attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

EMENDAMENTI

1.100

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.101

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.102

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere le parole: «di servizi e».

1.103

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere le parole: «e di funzioni».

1.104

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere la parola: «funebre».

1.105

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere la parola: «cimiteriale».

1.106

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «e di polizia mortuaria».

1.107

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

1.1

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

a) rispetto delle tradizioni religiose e delle convinzioni culturali ed etiche dei cittadini riguardo agli atti di devozione, di pietà e di memoria verso i defunti, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i defunti, nonché del rilascio di autorizzazioni di competenza dello stato civile;

c) a pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria corrispondono un'adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi;

d) garanzia del rispetto della dignità di ogni persona e diritto di ognuno di potere liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione».

1.108

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

1.2

ACCIARINI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) rispetto delle convinzioni religiose, culturali ed etiche dei cittadini riguardo agli atti di devozione, di pietà e di memoria verso i defunti, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione su tutto il territorio nazionale e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

1.109

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le parole: «e delle ossa umane».

1.110

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e nel rispetto delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria».

1.111

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

1.112

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere la parola: «amministrativo».

1.113

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: «la cui competenza permanente allo stato civile».

1.114

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, alla lettera c), sopprimere le parole: «nell'attuazione dei principi di cui alle lettere a) e b)».

1.115

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.116

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

1.117

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e per la polizia mortuaria» fino alla fine del comma.

1.118

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria».

1.119

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

1.120

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.121

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (3669-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2005, N. 245

All'articolo 1:

al comma 4, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese» e al terzo periodo, dopo le parole: «Dall'attuazione del presente comma», è soppresso il segno di interpunzione: «,»;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonché quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006»;

al comma 7, le parole: «da un soggetto» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario delegato» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006»;

al comma 9, le parole: «ulteriori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Incremento di posti nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile) – 1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero dei posti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato di ulteriori 90 unità. In tali posti è immesso anche il personale assunto a tempo determinato con ordinanza di protezione civile, in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, in possesso degli altri requisiti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n.90 del 2005. Al relativo onere, pari a 1.780.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la parola: «provvede», è inserita la seguente: «tempestivamente»;

al comma 3, dopo le parole: «soggetti indicati nel comma 1», è soppresso il segno di interpunzione: «,».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «secondo quanto disposto» sono inserite le seguenti: «dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso».

All'articolo 4, al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «secondari e terziari,» sono soppresse;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato a favore del Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai consorzi».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «smaltimento dei rifiuti solidi urbani,» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 maggio 2007»;

al comma 2, dopo le parole: «il Commissario delegato realizza» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della normativa vigente in materia,».

All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311».

All'articolo 8, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente decreto» e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cessazione di efficacia di talune disposizioni del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e modifica al medesimo decreto-legge».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

Art. 8-bis. – (Disposizioni in materia di procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile). – 1. In relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono esclusi dal campo di applicazione del medesimo articolo 20 i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Per le motivazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1, il termine previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è prorogato fino al 30 giugno 2006.

Art. 8-ter. – (Modifica all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225). – 1. All'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è aggiunto il seguente comma:

''5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione''».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania)

1. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.

2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresì alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture già esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. È istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, presieduta dal Presidente della regione Campania, di cui fanno parte i presidenti delle province, con compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i rappresentanti dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgi-

mento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania è prorogato fino al 31 maggio 2006.

7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta da un soggetto di comprovata e qualificata esperienza professionale, nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; con le medesime modalità ne sono definiti i poteri ed il compenso che è posto a carico della gestione commissariale. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio prestano, con le medesime modalità e condizioni definite nei contratti risolti, ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio.

8. Per il perseguimento delle finalità del presente decreto, nonché per l'espletamento delle ulteriori attività istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché, su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non più di quindici unità di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attività di monitorag-

gio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente.

9. Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridefinita la struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalità agli obiettivi di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Norme di accelerazione delle procedure di riscossione)

1. Il Commissario delegato per il perseguimento delle attività previste all'articolo 1 provvede al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.

2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono acquisite al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato nell'articolo 7. Le risorse eccedenti sono riassegnate al Fondo della protezione civile per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti indicati nel comma 1, il regime giuridico delle obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.

Articolo 3.

(Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

3. Per le somme già anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.

Articolo 4.

(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi)

1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è sostituito dal seguente:

«3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei

ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Articolo 5.

(Misure per la raccolta differenziata)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e per il superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al termine di cui all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i lavoratori assunti in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Commissario delegato assegna ai consorzi un contributo nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7.

3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentiti i Presidenti delle province, provvede al commissariamento dei consorzi.

4. A decorrere dal 10 giugno 2006, il Presidente della regione Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.

5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.

(Siti di stoccaggio provvisorio)

1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.

2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato realizza le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria la Fossa, anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

Articolo. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 8.

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, le parole: «tre sub-commissari» sono sostituite dalle seguenti: «un sub-commissario».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

1.100

CHINCARINI

Improcedibile

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.101

SODANO Tommaso

Ritirato e trasformato nell'odg G1.100

Al comma 7 sostituire le parole da: «in funzione» fino a: «gestione commissariale», con le seguenti: «In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il termine di cui al comma 6, la prosecuzione del servizio è posto a carico della struttura commissariale. Vengono sospese nelle more della definizione del nuovo Piano i lavori di Acerra e S. Maria la Fossa relativi alla costruzione degli inceneritori».

G1.100 (già em. 1.101)

SODANO Tommaso

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3669-B,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.101.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

1.102

CHINCARINI

Inammissibile

Al comma 7, sopprimere le parole: «dal Commissario delegato».

1.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dal Commissario delegato», aggiungere le seguenti: «tenendo conto della consultazione di cui al comma 4 e assicurando, con oneri a carico delle società affidatarie, la più ampia informazione al pubblico».

1.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dal Commissario delegato», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Regione e gli Enti territoriali interessati».

1.105

CHINCARINI

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «nuovi o maggiori oneri», con le seguenti: «ulteriori oneri».

1.106

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le risorse finanziarie rivenienti dai contributi e dalle maggiorazioni delle tariffe di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, dovuti ai comuni sedi di impianti di combustione dei rifiuti, possono essere impiegate per finalità di tutela ambientale, nel pieno rispetto della normativa comunitaria».

1-bis.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1-bis.101

CHINCARINI

Id. em. 1-bis.100

Sopprimere l'articolo.

1-bis.102TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2.100

CHINCARINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «tempestivamente».

2.101TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

Al comma 1, sostituire la parola: «tempestivamente» con le seguenti: «secondo i tempi e le procedure definite dalle vigenti disposizioni in materia».

3.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2-quater, sostituire la parola: «permane», con le seguenti: «è fatta salva».

6.100

CHINCARINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non oltre il 31 maggio 2007».

6.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2007», con le seguenti: «31 dicembre 2006».

6.102

CHINCARINI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nel rispetto della normativa vigente in materia,».

08-bis.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'articolo 8-bis, premettere il seguente:

«08-bis. 1. Al fine di fronteggiare le molteplici situazioni emergenziali in atto, il Commissario delegato assicura la valutazione di ogni altra valida opzione localizzativa sotto i profili della sicurezza ambientale e della salute pubblica, provvedendo altresì a motivare le opzioni effettuate. La valutazione di impatto ambientale degli impianti di termovalorizzazione

è assicurata dal Commissario delegato, d'intesa con la regione Campania e il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ciascuno per la parte di propria competenza, garantendo anche l'informazione della popolazione residente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura dello 0,5 per cento».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi. (3716)

EMENDAMENTO 1.2000 SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO
LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO
DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.2000 (bozza non corretta)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 272.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

"Art. 1-bis.

(Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura)

1. Le somme del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

"Art. 1-ter

(Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale)

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3, le parole: "All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale";

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente: «Art. 10-bis. *(Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia)* - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 497-ter. - *(Possesso di segni distintivi contraffatti)*. - Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:

a) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

b) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nella lettera precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.";

c) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: "con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato in divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;" sono sostituite dalle seguenti: "il questore può imporre all'interessato sot-

toposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;».

2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: "Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi", sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, fuori dei casi previsti, dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi".

3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "sono proibite la raccolta e la detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "«sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita»";

b) al primo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte."

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato";

d) al quarto comma, le parole: "con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila".

4. All'articolo 5-bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni".

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che già esercitano le attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non

prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ivi previsto.

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

''1-bis. Per l'espletamento dei compiti di istituto connessi all'attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle Questure e degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero dell'interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell'ambito dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'Interno:

a) per 48 unità della carriera prefettizia l'assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3 unità la procedura di riammissione prevista dall'articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per 30 unità di dirigenti di seconda fascia dell'area 1 l'incremento della dotazione organica;

c) per 250 unità nei profili dell'area funzionale C l'incremento delle relative dotazioni organiche;

1-ter. L'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del comma 1-bis è pari a 3.764.000 euro per il 2006, a 9.525.000,00 euro per il 2007 ed a 13.752.000,00 euro a decorrere dal 2008.

1-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione, a decorrere dall'anno 2006, dell'articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, e dall'applicazione dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350''.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

''(Misure urgenti per la funzionalità dell'amministrazione civile dell'Interno)''.

All'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3 della legge — 81 — 23 dicembre 1980, n. 930 e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età.

1-quater. In attesa dell'espletamento del concorso di cui al comma 2 e al fine di assicurare la continuità del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il personale indicato nel medesimo comma 2, venticinque unità di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà la gestione diretta del predetto servizio.

1-quinquies. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l'anno 2006, a 1.700.000 euro per l'anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

All'articolo 4

Al comma 1, in fine, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione."

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

"Art. 4-bis

1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope»;

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga -, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà»;

d) al comma 2, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14»; la parola: «otto» è sostituita dall'altra: «sei» e le parole: «lire cinquanta milioni a lire seicento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000 a euro 300.000»;

e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e

dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.»;

f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all'articolo 73 commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.».

Art. 4-ter

1. L'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - (Condotte integranti illeciti amministrativi). – 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
- b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 12 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 12. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai

sensi del comma 12. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al tribunale per i minori. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 12.

5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.

7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 12, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenni al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 12. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.

14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.».

Art. 4-*quater*

1. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

«Art. 75-*bis*. - (Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica). - 1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza,

può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.

5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.

6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.

7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio».

Art. 4-quinquies

1. All'articolo 78 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 4-sexies

1. All'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cau-

telare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purchè non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva»;

c) al comma 5, le parole: «al comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accREDITAMENTO di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.».

Art. 4-septies

1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente,

il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

b) al comma 2 dopo la parola: «concessa », sono inserite le seguenti: «e la relativa domanda è inammissibile»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonché le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato»;

d) al comma 4 le parole da: «ed il tribunale ai fini dell'accertamento» fino alla fine del comma, sono soppresse;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

Art. 4-octies

1. All'articolo 91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il pro-

gramma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354».

Art. 4-novies

1. All'articolo 92 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «indicato nella richiesta», sono inserite le seguenti: «o all'atto della scarcerazione»;

b) al comma 3, le parole: «o al pretore» sono soppresse.

Art. 4-decies

1. All'articolo 93 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che

ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione».

Art. 4-undecies

1. All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;

c) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero.

L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alla quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione»;

e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'ac-

credita­mento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura».

Art. 4-duodecies

1. All'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia .";

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

«6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonché alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento Giustizia Minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, al Servizio Sanitario Nazionale.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e dell'università.».

Art. 4-terdecies

1. L'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 97. - (Attività sotto copertura). – 1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudizi-

ziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre, d'intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attività.

3. Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all'autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonchè il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.

4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al presente articolo. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonchè di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.

5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni».

Art. 4-quaterdecies

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. – (Competenze delle Regioni e delle Province Autonome).
– 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze

nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:

a) le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;

b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116;

c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologia di accertamento;

3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.».

Art. 4-quinquiesdecies

1. L'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 116. – (Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione

delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;

d) presenza di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica l'attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare Accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:

a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;

b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;

c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione;

7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attività identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.».

Art. 4-*sexiesdecies*

1. L'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 117. – (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali). - 1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accREDITamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. L'esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.».

Art. 4-*septiesdecies*

1. Dopo l'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

«Articolo 122-bis - (Verifiche e controlli). – 1. Il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività

svolta dal servizio pubblico per le Tossicodipendenze e dalle Comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'efficacia dei programmi medesimi.».

Art. 4-duodevicies

1. All'articolo 123 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonchè di affidamento in prova in casi particolari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'Azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C previste dall'articolo 14.»;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Deve, altresì, essere comunicata all'autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato».

Art. 4-undevicies

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: «ovvero a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «o sei»; al terzo periodo, le parole: «nonchè la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono sostituite dalle seguenti: «o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico»;

b) al comma 6, le parole: «prescritta o necessaria, questa» sono sostituite dalle seguenti: «utile, questa, salvi i casi di inammissibilità.»;

c) al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonchè, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.»;

d) al comma 9, lettera a), dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Art. 4-*vicies*

1. Al comma 1 dell'articolo 671 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».

Art. 4-*vicies semel*

1. Al comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «e ogni altro effetto penale» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.».

Art. 4-*vicies bis*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del comma 1 può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura.».

Art. 4-*vicies ter*

1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera e), il n. 2) è sostituito dal seguente:

«2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;».

2. All'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate».

3. L'articolo 14 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Criteri per la formazione delle tabelle*). - 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I sono indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi

ad azione narcotico-analgésica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

b) nella sezione A della Tabella II sono indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

c) nella sezione B della Tabella II sono indicati:

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;

2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;

3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

d) nella sezione C della Tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

e) nella sezione D della Tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

f) nella sezione E della Tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.

2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonchè gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. è , tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purchè idonea ad identificarla.

4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela».

4. All'articolo 26 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14».

5. All'articolo 31 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B»;

6. All'articolo 34 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.».

7. All'articolo 35 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B».

8. All'articolo 36 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II»;

b) al comma 3, le parole: «delle preparazioni ottenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».

9. All'articolo 38 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.

I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative.».

10. Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso.».

11. All'articolo 41 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole: «previste dall'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, sezione A, di cui all'articolo 14»;

b) al comma 1-bis, la parola: «farmaci» sostituita dalla seguente: «medicinali»;

12. All'articolo 42 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio scarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.»;

c) al comma 2 le parole: «delle predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;

d) al comma 3, le parole: «delle preparazioni acquistate» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole: «delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali stessi».

13. L'articolo 43 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 43. - (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). -
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

3. Nella ricetta devono essere indicati:

a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;

b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;

c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.

4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuto ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato.

Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrate, per lo stesso periodo del registro.

7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-*bis* accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-*bis* accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattarsi da parte del farmacista.

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta medica».

14. L'articolo 45 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Dispensazione dei medicinali*). - 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.

2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.

3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del scarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.

4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del

discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.

5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.

10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.».

15. All'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;

b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni » sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

16. All'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;

b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

17. All'articolo 54 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B,»;

b) al comma 2 le parole: «I, II, e III» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezione A,».

18. L'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - (*Registro di entrata e uscita*). - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.

3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14.

4. Il registro di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.

5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.

6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.».

19. All'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.».

20. All'articolo 62 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, e C dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.».

21. All'articolo 63 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute al-

l'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.».

22. Il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

- a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
- b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
- c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
- d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.».

23. All'articolo 66 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.».

24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.

25. All'articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14».

26. All'articolo 82 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste" sono sostituite dalle seguenti: "i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista».

27. All'articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai Comuni e dalle Comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.";

28. All'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: "ausiliari" è soppressa;

29. All'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.»;

b) al comma 3, le parole: «dell'unità» sono sostituite dalle seguenti: «delle Aziende unità» e dopo le parole: «unità sanitarie locali, » sono inserite le seguenti: «e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorità giudiziaria ne davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.»;

30. All'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle

cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente»;

b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» è inserita la seguente: «e»;

c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiara di essere in condizioni di accoglierlo.».

31 All'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purchè i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.».

32. Le tabelle previste dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

Articoli 13, comma 1 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
2C-B	4-bromo-2,5-dimetossifenetilamina		
2C-I	2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina		
2C-T-2	2,5-dimetossi-4-etilfenetilamina		
2C-T-7	2,5-dimetossi-4-(n)-propilfenetilamina		
4-metilaminorex	4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina		
4-MTA	4-metilamfetamina		
Acetil-alfa-metilfentanil	N-[1-(alfa-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilide		
Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico	estere acetico del 9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide		
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epissomorfinano		
Acetorfina	3-O-acetiltetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oriopavina	acetato di etorfina	
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico		
Alfacetilmetadolo	alfa-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	alfa-acetilmetadone	
Alfameprodina	alfa-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina		
Alfametadolo	alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Alfametilfentanil	N-[1-(alfa-metilfeniletil)-4-piperidil]propioanilide	3-metilfentanil	
Alfametiltofentanil	N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide	3-metiltofentanil	
Alfaprodina	alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina		
Allilprodina	3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina		
Amfetamina	(±)-alfa-metilfeniletilamina		
Amide dell'acido lisergico	9,10-dideidro-6-metilergolina-8-beta-carbossamide		
Aminorex	2-amino-5-fenil-2-ossazolina		
Anileridina	estere etilico dell'acido 1-para-aminofeniletil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	Alidina	
Benzetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	benzilossietilnorpetidina	
Benzilmorfina	3-O-benzilmorfina	ipesandrina	
Benzitramide	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolil)-piperidine		
Betacetilmetadolo	beta-3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano		
Beta-idrossifentanil	N-[1-(beta-idrossifeniletil)-4-piperidil]propioanilide		
Betameprodina	beta-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina		
Betametadolo	beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo		
Betaprodina	beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Butirrato di diossafetile	4-morfolino-2,2-difenilbutir- rato di etile		
Catha edulis pianta			
Catina	(+)-norpseudoefedrina		
Catinone	(-)-(S)-2-aminopropiofenone		
Chetobemidone	4-meta-idrossifenil-1-metil-4- propionilpiperidina		
Clonitazene	2-para-clorobenzil-1-dietila- minoetil-5-nitrobenzimidazolo		
Coca foglie			
Cocaina	estere metilico della benzoil- lecgonina		
Codossima	diidrocodeinone-6-carbossi- metilossima		
Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)			
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)	(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetra- idro-6,6,9-trimetil-3-pentil- 6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo		
Desomorfinina	Diidrosossimorfina		
Destroamfetamina	(+)-alfa-metilfeniletilamina		
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-dife- nil-4-(1-pirrolidinil)butil]- morfolino		
DET (N,N-dietiltriptamina)	3-[2-(dietilamino)etil]indolo		
Diampromide	N-[2-(metilfeniletilamino)- propil]propioanilide		
Dietiltiambutene	3-dietilamino-1,1-di-(2'-tie- nil)-1-butene		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico		
Diidroetorfina	7,8-diidro-7-alfa-[1-(R)-idrossi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetraidrooripavina		
Diidromorfina	(5-alfa, 6-alfa)-4,5-epossi-17-metil-morfinan-3,6-diolo	paramorfano	
Dimefeptanolo	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo		
Dimenossadolo	2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1-difenilacetato		
Dimetiltiambutene	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene		
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	fenilpiperone	
DMA (2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-2,5-dimetossi-alfa-metilfenilettilamina		
DMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]pirano)	3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo		
DMT (N,N-dimetiltriptamina)	3-[2-(dimetilamino)etil]indolo	N,N-dimetil-1H-indol-3-etanamina	
DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-bromo-2,5-dimetossi-alfa-metilfenilettilamina	brofamfetamina	
DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-etil-2,5-dimetossi-alfa-fenilettilamina		
DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina)	2,5-dimetossi-alfa,4-dimetilfenilettilamina	STP	
Drotebanolo	3,4-dimetossi-17-metilmorfinan-6-beta,14-diolo	ossimetebanolo	

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Ecgonina	acido 3-beta-idrossi-1-alfa-H,-5alfa-H-tropan-2-beta-carbossilico		
Eroina	Diacetilmorfina	diamorfina	
Estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico			
Etlorvinolo	1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo		
Etifossina	6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4H-3,1-benzossazina		
Etilciclidina	N-etil-1-fenilcicloesilamina	PCE	
Etilmetiltiambutene	3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene		
Etilmorfina	3-O-etilmorfina		
Etonizatene	1-dietilaminoetil-2-para-etosibenzil-5-nitrobenzimidazolo		
Etorfina	tetraidro-7-alfa-(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoetenoripavina		
Etosseridina	estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		
Etriptamina	3-(2-aminobutil)indolo	alfa-etilriptamina	
Fenadoxone	6-morfolin-4,4'-difenil-3-eptanone	morfodone; eptazone	
Fenampramide	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide		
Fenazocina	2'-idrossi-5,9-dimetil-2-fenilettil-6,7-benzomorfano	fenetilazocina; fenobenzorfanone	
Fenetillina	7-[2-[(alfa-metilfenilettil)amino]etil]teofillina		
Fenmetrazina	3-metil-2-fenilmorfina		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Fenomorfano	3-idrossi-N-feniletilmorfinano		
Fenoperidina	estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one		
Folcodina	Morfoniletilmorfinano	omocodeina	
Funghi del genere strobilaria, conocybe e psilocybe			
Furetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		
Gamma-butilrolattone (GBL)			
Idromorfinolo	14-idrossidiidromorfina		
Idrossipetidina	estere etilico dell'acido 4-meta-idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico	demidone; ossipetidina	
Isometadone	6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone		
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesano		
Levoamfetamina	(-)-(R)-alfa-metilfeniletilamina		
Levofenoacilmorfano	(1)-3-idrossi-N-fenacilmorfano		
Levometamfetamina	(-)-N,alfa-dimetilfeniletilamina		
Levometorfano	(-)-3-metossi-N-metilmorfano		
Levomoramide	(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfolina		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfina		
Lophophora Williamsii pianta (Peyote)			
LSD (Dietilamide dell'acido lisergico)	9,10-dideidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide	(+)-lysergide; (+)-N,N-dietil-lysergamide; LSD 25	
MBDB (N-metil-(3,4-metilendioossifenil)-2-butanamina)	N-metil-alfa-etil-3,4-metilendiossi-feniletilamina		
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina)	Tenamfetamina	alfa-metil-3,4-(metilendiossi)- feniletilamina	
MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina)	(±)-N-etil-alfa-metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	MDE; N-etil-MDA	
MDMA (3,4-metilendiossimetamfetamina)	(±)-N,alfa-dimetil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	N,alfa-dimetil-omopiperonilamina	
Meclofenossato	estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico		
Messalina	3,4,5-trimetossifeniletilamina	TMPEA	
Mesocarb	3-(alfa-metilfeniletil)-N-(fenilcarbamoil) sidnone ammina		
Metadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone		
Metadone intermedio	4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano		
Metamfetamina	(+)-(S)-N,alfa-dimetilfeniletilamina	desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1-fenilpropano	
Metazocina	2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfanone	metobenzorfanone	
Metilcatinone	2-(metilamino)-1-fenilpropanone	metcatinone	
Metildesorfina	6-metil-delta-6-deidrossimorfina		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Metildiidromorfina	6-metil-diidromorfina		
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato	
Metopone	5-metil-diidromorfinone		
Mirofina	Miristilbenzilmorfina	3-benzil-6-miristil-morfina	
MMDA (5-metossi-3,4-metilendioossiamfetamina)	2-metossi-alfa-metil-4,5-(metilendiossi) feniletilamina		
Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico	9,10-dideidro-N-etil-N-[1-idrossi-metil] propil]-1,6-metilergolina-8-beta-carbossamide		
Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico	9,10-dideidro-N-etil-6-metilergolina-8-beta-carbossamide		
Morferidina	estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	morfolinetilnorpetidina	
Morfina	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano		
Morfolide dell'acido (+) lisergico			
MPPP	estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo		
N-etilamfetamina	N-etil-alfa-metilfeniletilamina		
Nicocodina	6-nicotinilcodeina		
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodeina	NDHC	
Nicomorfina	3,6-dicotinilmorfina		
N-idrossi-MDA	(±)-N-[alfa-metil-3,4-(metilendiossi) feniletil] idrossilamina		
Noracimetadolo	(±)-alfa-3-acetossi-6-metilamino-4,4-difenileptano		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Norcodeina	N-demetilcodeina		
Norlevorfanolo	(-)-3-idrossimorfinano	(-)-morfinan-3-olo	
Normetadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone	desmetilmetadone	
Normorfina	Demetilmorfina	morfina N-demetilata	
Norpipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone		
Oppio			
Paglia di papavero			
Paraesil	3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	5'-metil-delta6a-10a-tetraidrocannabinolo	
Para-fluorofentanil	4'-fluoro-N-(1-fenilettil-4-piperidil)propionanilide		
PCE (eticiclidina)	N-etil-1-fenilcicloesilamina	cicloesamina	
PCP (fenciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)piperidina		
Pemolina	2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one		
PEPAP	estere acetico dell'1-fenilettil-4-fenil-4-piperidinolo		
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina	
Petidina intermedio A	1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina		
Petidina intermedio B	estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico	normeperidina; norpetidina	
Petidina intermedio C	acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico	
PHP (rolaciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina	PCPY	

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Piminodina	estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidin-4-carbossilico	anopridina	
Pirintramide	amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico	pirintramide	
Pirrolidide dell'acido (+) lisergico			
PMA (para-metossiamfetamina)	para-metossi-alfa-metilfeniletilamina		
PMMA (para-metossiametamfetamina)	para-metossi-N,alfa-dimetilfeniletilamina		
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)			
Proeptazina	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacicloeptano	dimefeprimina	
Prolintano	1-[1-(fenilmetil)butil]pirrolidina		
Properidina	estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	ipropetidina; gevelina; isopedina	
Propiram	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide		
Psilocibina	diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	indocibina	
Psilocina	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	psilotsina	
Racemetorfano	(±)-3-metossi-N-metilmorfina	deossidiidrotebacodina; metorfano	
Racemoramide	(±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-morfolina		

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	
Racemorfanolo	(±)-3-idrossi-N-metilmorfina	metorfanolo	
Salvia divinorum pianta			
Salvinorina A			
TCP (tenociclidina)	1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina		
Tebacone	6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi-N-metil-morfina-6-ene	acetildiidrocodeinone	
Tebaina	6,7,8,14-tetraidro-4,5alfa-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfina	paramorfina	
Tilidina	(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cicloesene-1-carbossilato		
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina)	(±)-3,4,5-trimetossi-alfa-metilfeniletilamina		
TMA-2	2,4,5-trimetossiamfetamina		
Trimeperidina	1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	dimetilmepetidina	

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±) -2-amino-1-fenilpropan-1-olo) come da D.Lgs. 258/96.

(*) Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all'indicazione della quantità di principio attivo mancante con la procedura di cui all'articolo 13 comma 1.

Articoli 13, comma 1 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

TABELLA II SEZIONE A

Ricetta a ricalco

I medicinali contrassegnati con ** possono essere utilizzati per il trattamento del dolore se- vero in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-*bis*)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano	
Alfentanil	N-[1-[2-(4-etil-4,5-diidro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamide	
Amobarbital	acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico	acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina**	21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidrooripavina	
Ciclobarbital	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico	tetraidrofenoobarbitale; tetraidrogardenale
Codeina**	3-O-metilmorfina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipicotico	
Diidrocodeina**	3-metossi-4,5-eossi-6-idrossi-N-metilmorfinano	
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	Fenilpiperone
Eptabarbital	acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5-etilbarbiturico	
Etilmorfina	3-O-etilmorfina	
Fentanil**	1-feniletilel-4-N-propionilanilino-piperidina	
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	

Segue: TABELLA II SEZIONE A

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Folcodina	morfonileilmorfina	Omocodeina
Glutetimide	2-etil-2-fenilglutarimide	
Idrocodone**	3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metil-morfinano	diidrocodone
Idromorfone**	3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epossi-morfinano	Diidromorfinone
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesano	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano	
Mecloqualone	3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metadone**	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Morfina**	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano	
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodone	NDHC
Norcodeina	N-demetilcodeina	
Ossicodone**	14-idrossidiidrocodone	
Ossimorfone**	14-idrossidiidromorfinone	
Pentobarbital	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina
Propiram	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide	
Remifentanil	estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carbonilettil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico	
Secobarbital	acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Sufentanil	N-[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil] propioanilide	

Segue: TABELLA II SEZIONE A

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Tebaina	6,7,8,14-tetraidro-4,5alfa-eossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina
Tiofentanil	N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide	
Zipeprolo	alfa-(alfa-metossibenzil)-4-(beta-metossifeniletil)-1-piperazina etanolo	

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Sono espressamente esclusi dalla presente tabella: Destrometorfano e Destroorfano.

TABELLA II SEZIONE B

Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi volta per volta

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico		
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico	
Alazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2-tifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Allobarbitale	acido 5,5-diallilbarbiturico	
Alossazolam	10-bromo-11b-(orto-fluorofenil)-2,3,7,11b-tetraidroossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	
Alprazolam	8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Amfepramone	2-(dietilamino)propiofenone	dietilpropione
Amineptina	7[(10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5il)amino]acido eptanoico	
Aprobarbitale	acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico	
Barbexaclone	fenobarbitale propilesedrina	
Barbitale	acido 5,5-dietilbarbiturico	dietilmalonilurea
Benzfetamina	N-benzil-N,alfa-dimetilfeniletilamina	N-benzil-N-metilamfetamina
Brallobarbitale	acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico	
Bromazepam	7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Brotizolam	2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina	
Butalbital	acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico	
Butallilone	acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico	sonbutal
Butobarbitale	acido 5-butil-5-etilbarbiturico	
Butorfanolo	(-)-N-ciclobutilmetil-3,14-diidrossimorfinano	

Segue: TABELLA II SEZIONE B

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Camazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-(N,N-dimetilcarbamoil)1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Clobazam	7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dione	
Clonazepam	5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Clorazepato	acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Clordiazepossido	7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina 4-ossido	metaminodiazepossido; clopossido
Clossazolam	10-cloro-11b-(orto-clorofenil)-2,3,7,11b-tetraidrossazolo-[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	
Clotiazepam	5-(orto-clorofenil)-7-etil-1,3-diidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one	
Delorazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	clordemetildiazepam
Destropropossifene	alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionato	
Diazepam	7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Estazolam	8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina	
Etil loflazepato	estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Etinamato	1-etilcicloesanolcarbamato	carbamato di 1-etil cicloesile
Etizolam	4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina	
Fencamfamina	N-etil-3-fenil-2-norbornanamina	2-etilamino-3-fenil-norcanfano
Fendimetrazina	(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina	
Fenobarbital	acido 5-etil-5-fenilbarbiturico	

Segue: TABELLA II SEZIONE B

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Fenproporex	(±)-3-[(alfa-metilfeniletil)amino]propionitrile	
Fentermina	alfa,alfa-dimetilfeniletilamina	
Fludiazepam	7-cloro-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Flurazepam	7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Ketazolam	11-cloro-8,12b-diidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]ossazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione	
Lefetamina	(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamina	SPA
Loprazolam	6-(orto-clorofenil)-2,4-diidro-2-[(4-metil-1-piperazil)metilene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one	
Lorazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Lormetazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	N-metillorazepam
Mazindolo	5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-olo	
Medazepam	7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina	
Mefenorex	N-(3-cloropropil)-alfa-metilfeniletilamina	
Meprobamato	2-metil-2-propil-1,3-propandiolo dicarbamato	estere dicarbamico del 2-metil-2-propil-1,3-propandiolo
Metarbitale	acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico	
Metilfenobarbitale	acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico	
Metiprilone	3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione	
Midazolam	8-cloro-6-(orto-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazol[1,5-a][1,4]benzodiazepina	
Nimetazepam	1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	

Segue: TABELLA II SEZIONE B

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Nitrazepam	1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Nordazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	desmetildiazepam; nordiazepam
Ossazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Ossazolam	10-cloro-2,3,7,11b-tetraidro-2-metil-11b-fenilosazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-2-one	
Pentazocina	(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-olo	
Pinazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Pipradrolo	1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo	
Pirovalerone	1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone	
Prazepam	7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Propilesedrina	1-cicloesil-2-metilaminopropano	
Quazepam	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione	
Secbutabarbitale	acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico	
Temazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	N-metilossazepam; 3-idrossi diazepam
Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato)		
Tetrazepam	7-cloro-5-(1-cicloesen-1-il)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Tramadolo	2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metossifenil) cicloesano	
Triazolam	8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina	

Segue: TABELLA II SEZIONE B

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Vinilbital	acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico	
Zaleplon	N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-etilacetamide	
Zolpidem	N,N-6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-acetamide	
Zopiclone	estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5H-pirrolo-[3,4-b]-pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico	

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

TABELLA II SEZIONE C

Ricetta da rinnovarsi volta per volta

Composizioni medicinali contenenti:

BARBEXACLONE

DESTROPROPOSSIFENE

FENOBARBITAL

PENTAZOCINA

TABELLA II SEZIONE D

Ricetta da rinnovarsi volta per volta

Per i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-bis): Ricetta a ricalco

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24h (FU Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, compreso tra l'1 per cento e il 2,5 per cento inclusi o per le composizioni monodose una quantità superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,100 g per unità di somministrazione e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,500 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi non stupefacenti, contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina, espresso come base anidra, non superiore allo 0,05 per cento; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato.

COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina.

COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa.

COMPOSIZIONI per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi

COMPOSIZIONI contenenti tramadolo

COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:

CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)
DIAZEPAM
LORAZEPAM
MIDAZOLAM

TABELLA II SEZIONE E

Ricetta medica

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 h (FU Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, non superiore all'1 per le composizioni multidose, o per le composizioni monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,250 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B.

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:

ALAZEPAM
ALPRAZOLAM
BROMAZEPAM
BROTIZOLAM
CLOBAZAM
CLONAZEPAM
CLORAZEPATO
CLORDIAZEPOSSIDO
CLOTIAZEPAM
DELORAZEPAM
DIAZEPAM
ESTAZOLAM
ETIZOLAM
FLURAZEPAM
KETAZOLAM

LORAZEPAM
LORMETAZEPAM
MEDAZEPAM
MEPROBAMATO
MIDAZOLAM
NIMETAZEPAM
NITRAZEPAM
NORDAZEPAM
OSSAZEPAM
OSSAZOLAM
PINAZEPAM
PRAZEPAM
QUAZEPAM
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZALEPLON
ZOLPIDEM
ZOPICLONE

All'articolo 5

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 5, comma 4, del», inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Lotta alla contraffazione)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al primo periodo, le parole: "da 100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 euro"».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Assunzione di personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, nell'ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l'anno 2006 per la Polizia di Stato, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61° e del 62° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell'anno 2006 nell'ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 36 dell'8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Articolo 2.

(Personale della carriera prefettizia)

1. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».

Articolo 3.

(Finanziamenti per le Olimpiadi invernali)

1. All'articolo 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"».

Articolo 4.

(Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero)

1. L'articolo 94-*bis* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è soppresso.

2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcool dipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata e l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.

Articolo 5.

*(Adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e in previsione della scadenza elettorale, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4 milioni per l'aggiornamento degli schedari consolari, al fine della unificazione dei dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 3669-B. Em. 1-bis.102, Turrone e altri	161	151	001	027	123	076	RESP.
2	NOM.	DDL n. 3669-B. votazione finale	200	197	035	128	034	099	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

seduta n. 0946 del 25-01-2006 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2
	01	02	
AGOGLIATI ANTONIO	C	F	
AGONI SERGIO	F	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	F	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	
ASCIUTTI FRANCO	C	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	
BALBONI ALBERTO	C	F	
BALDINI MASSIMO	C		
BARELLI PAOLO	C	F	
BASILE FILADELFIO GUIDO		C	
BASTIANONI STEFANO		A	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	C	
BATTAGLIA ANTONIO	C	F	
BATTISTI ALESSANDRO	R		
BERGAMO UGO	C	F	
BETTA MAURO	F	C	
BETTAMIO GIAMPAOLO		F	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	
BIANCONI LAURA	C	F	
BISCARDINI ROBERTO		C	
BOBBIO LUIGI	C	C	
BOCO STEFANO		C	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	
BONATESTA MICHELE	C	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	F	
BOREA LEONZIO	C	F	
BOSCETTO GABRIELE	C	F	
BOSI FRANCESCO	M	M	
BRIGNONE GUIDO	M	M	
BRUNALE GIOVANNI	F	A	
BUCCIERO ETTORE	C	F	

Seduta N. 0946 del 25-01-2006 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
CALDEROLI ROBERTO	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	F
CALVI GUIDO		A
CAMBER GIULIO	C	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	F
CARELLA FRANCESCO	R	
CARRARA VALERIO	C	F
CARUSO ANTONINO	C	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI		A
CASTELLI ROBERTO	M	M
CENTARO ROBERTO		F
CHINCARINI UMBERTO	F	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	F
CHIUSOLI FRANCO	F	A
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	C
COLLINO GIOVANNI	C	F
COMINCIOLI ROMANO	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	M	M
CORRADO ANDREA	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO		F
COVIELLO ROMUALDO		A
COZZOLINO CARMINE	C	F
CREMA GIOVANNI		A
CURSI CESARE	C	
CURTO EUPREPIO	C	F
CUTRUFO MAURO	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	R	A

Seduta N. 0946 del 25-01-2006 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2
	01	02	
D'AMBROSIO ALFREDO	C	F	
D'AMICO NATALE		F	
DANIELI FRANCO	M	M	
DANIELI PAOLO	C	F	
DANZI CORRADO	C	F	
DE CORATO RICCARDO	C	F	
DELL'UTRI MARCELLO		F	
DELOGU MARIANO	C	F	
DEL PENNINO ANTONIO	C	F	
DEMASI VINCENZO	C	C	
DE PETRIS LOREDANA	F	C	
DE RIGO WALTER	C	F	
DETTORI BRUNO		A	
DE ZULUETA CAYETANA	R	C	
DI GIROLAMO LEOPOLDO		A	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F	
DONATI ANNA	F	C	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	F	
EUFEMI MAURIZIO	C	F	
FABBRI LUIGI	C	F	
FALCIER LUCIANO	C	F	
FALOMI ANTONIO		C	
FASOLINO GAETANO	C	F	
FASSONE ELVIO	F	A	
FAVARO GIAN PIETRO	C	F	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F	
FISICHELLA DOMENICO	P	P	
FLORINO MICHELE	C	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		A	
FORLANI ALESSANDRO	C	F	
FORTE MICHELE	C	F	

Seduta N. 0946 del 25-01-2006 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
FRANCO PAOLO	F	C
FRANCO VITTORIA	F	A
GABURRO GIUSEPPE	C	F
GAGLIONE ANTONIO		A
GARRAFFA COSTANTINO	M	M
GASBARRI MARIO		A
GENTILE ANTONIO	C	F
GIOVANELLI FAUSTO	F	A
GIRFATTI ANTONIO	C	F
GIULIANO PASQUALE	M	M
GRECO MARIO	C	F
GRILLO LUIGI	C	F
GRILLOTTI LAMBERTO	C	F
GRUOSSO VITO		C
GUASTI VITTORIO	C	F
GUBERT RENZO	M	M
GUBETTI FURIO	M	M
GUERZONI LUCIANO	R	
GUZZANTI PAOLO	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	C	F
IERVOLINO ANTONIO	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	F
IZZO COSIMO	C	F
KAPPLER DOMENICO	C	F
LA LOGGIA ENRICO	M	M
LATORRE NICOLA		A
LAURO SALVATORE	M	M
LEGNINI GIOVANNI		A
LIGUORI ETTORE		F
LONGHI ALEANDRO		A
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	A
MAFFIOLI GRAZIANO	C	F

Seduta N. 0946 del 25-01-2006 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
MALAN LUCIO	C	A
MANCINO NICOLA		A
MANFREDI LUIGI	A	F
MANTICA ALFREDO	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	F
MANZELLA ANDREA	M	M
MANZIONE ROBERTO		R
MARANO SALVATORE	C	F
MARINO LUIGI		C
MARTONE FRANCESCO		C
MASCIONI GIUSEPPE		A
MEDURI RENATO	C	F
MELELEO SALVATORE	C	F
MENARDI GIUSEPPE	C	F
MICHELINI RENZO	F	C
MINARDO RICCARDO	C	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE		A
MONTALBANO ACCURSIO	F	A
MONTI CESARINO		F
MORRA CARMELO	C	F
MORSELLI STEFANO	C	F
MUGNAI FRANCO	C	F
MULAS GIUSEPPE	M	M
NANIA DOMENICO	C	F
NESSA PASQUALE	C	F
NIEDDU GIANNI		A
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	M	M
NOVI EMIDDIO	C	F
OCCHETTO ACHILLE	M	M
OGNIBENE LIBORIO	C	F
PACE LODOVICO	C	F

Seduta N. 0946 del 25-01-2006 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
PAGLIARULO GIANFRANCO		C
PALOMBO MARIO	M	M
PASCARELLA GAETANO	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F
PASQUINI GIANCARLO	F	A
PASTORE ANDREA	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO	F	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO		F
PELLICINI PIERO	C	F
PERUZZOTTI LUIGI	F	C
PESSINA VITTORIO	C	F
PETRINI PIERLUIGI		A
PIANETTA ENRICO	C	F
PICCIONI LORENZO	C	F
PILONI ORNELLA		A
PONTONE FRANCESCO	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	F
PROVERA FIORELLO	M	M
RIGONI ANDREA	M	M
RIPAMONTI NATALE	R	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	C
RONCONI MAURIZIO	C	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	F
SALERNO ROBERTO	C	F
SALINI ROCCO		F
SALZANO FRANCESCO	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F
SAPORITO LEARCO	C	F
SCARABOSIO ALDO		F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	F
SCOTTI LUIGI	C	F

Seduta N. 0946 del 25-01-2006 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
SEMERARO GIUSEPPE	C	F
SESTINI GRAZIA	C	F
SILIQINI MARIA GRAZIA	M	M
SODANO CALOGERO	C	F
SODANO TOMMASO	F	C
SPECCHIA GIUSEPPE	C	F
STANISCI ROSA		A
STIFFONI PIERGIORGIO	F	C
SUDANO DOMENICO	C	F
TAROLLI IVO	C	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	F
TESSITORE FULVIO	C	F
TIRELLI FRANCESCO	F	C
TOFANI ORESTE	C	F
TOGNI LIVIO	R	C
TOMASSINI ANTONIO	C	F
TONINI GIORGIO		A
TRAVAGLIA SERGIO	C	F
TREDESE FLAVIO	C	F
TREMATERRA GINO	C	F
TREU TIZIANO	F	A
TUNIS GIANFRANCO	C	F
TURCI LANFRANCO		A
TURRONI SAURO	F	C
ULIVI ROBERTO	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	F
VALLONE GIUSEPPE	R	R
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M
VENTUCCI COSIMO	C	F
VICINI ANTONIO		A
VIVIANI LUIGI		A

Seduta N. 0946 del 25-01-2006 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
VIZZINI CARLO	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	R	C
ZANOLETTI TOMASO	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO		F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F
ZICCONI GUIDO	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Firrarello, Giuliano, Lauro, Mantica, Nocco, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Garraffa, per attività della 10^a Commissione permanente; Novi, per attività della 13^a Commissione permanente; Guzzanti, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana; Brignone, Gubetti e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Contestabile, Danieli Franco, De Zulueta, Giovanelli, Gubert, Manzella, Mulas, Nessa, Occhetto, Provera e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

In data 25 gennaio 2006 a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Pirovano ha presentato la relazione relativa alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 9135/05 RGNR – n. 6693/05 RG GIP) pendente presso il tribunale di Milano – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter*, n. 17-A).

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

In data 25 gennaio 2006 a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Crema ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici relativi ad utenza privata del senatore Carlo Vizzini, nell'ambito di un procedimento penale sorto da denuncia sporta dal medesimo senatore (*Doc. IV*, n. 11-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Kessler Giovanni, Bonito Francesco, Finocchiaro Anna
Riforma delle esecuzioni mobiliari (3752)
(presentato in data 25/01/2006)
C.6232 approvato da 2° Giustizia.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali», copia dell'ordinanza n. 139T, emessa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 5 gennaio 2006 (n. 62).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11^a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 gennaio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, la relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, per il periodo giugno-dicembre 2005 (*Doc. CCIX*, n. 3).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3^a e alla 4^a Commissione permanente.

Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale – Assemblea interparlamentare europea della sicurezza e della difesa – ha inviato, con lettera in data 15 dicembre 2005, il testo di nove raccomandazioni e di due risoluzioni, approvate nel corso della 51^a Sessione ordinaria, svoltasi a Parigi dal 5 al 7 dicembre 2005:

raccomandazione n. 767 sul futuro della Politica europea di sicurezza e di difesa e il suo controllo democratico – Risposta alla relazione annuale del Consiglio (*Doc. XII-bis*, n. 149);

raccomandazione n. 768 sul mantenimento della pace in Africa subsahariana: un approccio pratico (*Doc. XII-bis*, n. 150);

raccomandazione n. 769 sul mercato europeo dei materiali della difesa: l'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea e il Libro Verde della Commissione europea – risposta alla relazione annuale del Consiglio (*Doc. XII-bis*, n. 151);

raccomandazione n. 770 sul futuro del settore della difesa navale europeo (*Doc. XII-bis*, n. 152);

raccomandazione n. 771 sul controllo dello spazio marittimo e delle zone costiere nei paesi europei (*Doc. XII-bis*, n. 153);

raccomandazione n. 772 sui bilanci degli organi ministeriali dell'UEO per il 2005 (*Doc. XII-bis*, n. 154);

raccomandazione n. 773 sull'Unione europea nei Balcani: Althea e altre operazioni (*Doc. XII-bis*, n. 155);

raccomandazione n. 774 sulla cooperazione in ambito operativo tra l'UE e la NATO – Risposta alla relazione annuale del Consiglio (*Doc. XII-bis*, n. 156);

raccomandazione n. 775 sulla lotta al terrorismo internazionale: una sfida per l'Europa (*Doc. XII-bis*, n. 157);

risoluzione n. 127 sui dibattiti parlamentari e sull'orientamento dell'opinione pubblica in merito all'integrazione europea (*Doc. XII-bis*, n. 158);

risoluzione n. 128 sui parlamenti e la missione Althea (*Doc. XII-bis*, n. 159);

direttiva n. 121 sui parlamenti e la missione Althea (*Doc. XII-bis*, n. 160).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 4^a Commissione permanente.

Interrogazione orale con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SERVELLO, NANIA, MORSELLI, PELLICINI, TOFANI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BONATESTA, FLORINO, PALOMBO, BALBONI, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, GRILLOTTI, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, PEDRIZZI, PONTONE, SEMERARO, SPECCHIA, TATÒ, VALDITARA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

113 sindaci dell'Alto Adige hanno presentato una petizione al Presidente del Parlamento di Vienna affinché nella nuova carta costituzionale austriaca sia inserita un'esplicita menzione di tutela da parte della stessa Austria nei confronti dell'Alto/Adige Südtirol;

nel documento in questione si fa riferimento al diritto di autodeterminazione della popolazione di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige in palese violazione con gli accordi internazionali, sottoscritti da Vienna e da Roma, che regolano definitivamente la questione;

tale petizione è stata avanzata da 113 amministratori che sono cittadini italiani;

siamo di fronte ad un grave gesto che reca un'implicita offesa alla nostra Costituzione;

l'iniziativa dei 113 amministratori di lingua tedesca costituisce una grave violazione della pacifica convivenza interetnica all'interno dello Stato italiano;

tale iniziativa costituisce ragione di grave motivo di turbamento nei rapporti tra due paesi, Italia ed Austria, facenti parte dell'Unione europea;

iniziative del genere, se non denunciate, costituiscono un pericoloso precedente per le relazioni tra gli Stati dell'Unione riproponendo contenziosi storici già definiti;

a quanto risulta agli interroganti, un'indiretta adesione o giustificazione, pur tra qualche distinguo, è venuta anche dal sindaco di Bolzano, Spagnoli, della Margherita,

gli interroganti chiedono:

quali passi intendano compiere, ad integrazione di quanto già fatto, presso il Governo di Vienna per rappresentare l'inaccettabilità della petizione avanzata dai sindaci di 113 comuni della Repubblica italiana;

quali passi per denunciare l'adesione, riportata dalla stampa, del Presidente del Parlamento austriaco, Andrea Khol, all'iniziativa in questione;

quali iniziative intendano promuovere in sede europea per ogni necessario chiarimento sulle possibili violazioni delle condizioni che regolano l'appartenenza di un paese all'Unione;

quali provvedimenti ritengano di assumere, in riferimento al nostro contesto costituzionale ed alle leggi che ne derivano, nei confronti dei 113 sindaci, a tutela dell'unità nazionale.

(3-02453)

